SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 dicembre 2014**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'interno

Regione Toscana

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 2 dicembre 2014.

Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz" pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 2003;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2003;

Visto il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2012;

Vista la legge 17 dicembre 2012, n. 221 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2012;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 24 giugno 2014;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 116 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 2014;

Considerato che l'art. 14, comma 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, demanda ad apposite Linee guida, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA, l'individuazione delle modalità di fornitura all'ISPRA e alle ARPA/APPA dei dati di potenza degli impianti da parte degli operatori, dei fattori di riduzione della potenza massima al connettore di antenna, dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici e delle pertinenze esterne degli edifici utilizzati come ambienti abitativi per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere;

Considerato che le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 o specifiche norme emanate successivamente dal CEI;

Considerato che la legge 11 agosto 2014, n. 116, ha apportato modifiche all'art. 11, comma 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, stabilendo che dette Linee guida sono approvate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Considerato che l'ISPRA e le ARPA/APPA hanno predisposto le Linee guida relativamente all'individuazione delle modalità di fornitura all'ISPRA e alle ARPA/APPA dei dati di potenza degli impianti da parte degli operatori, e ai dei fattori di riduzione della potenza massima al connettore di antenna;

Valutata la necessità e l'urgenza di diffondere e pertanto di procedere all'emanazione di dette Linee guida al fine di consentire lo sviluppo delle reti mobili a larga banda e di garantirne l'operatività nell'ottica della diffusione delle tecnologie digitali;

Acquisiti, con prot. DVA-2014-0038233 del 19/11/2014, i pareri della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII) della Camera dei deputati e della 13ª Commissione permanente del Senato, con osservazioni non ostative, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 116;

Decreta:

Art. 1.

1) Sono approvate le Linee guida, ai sensi dell'art. 14, comma 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA relativamente:

alle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti;

ai fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore,

così come riportate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante al presente decreto.

2) Ai sensi dell'art. 14, comma 8, lettera *d)* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e s.m.i., le Linee guida di cui al presente decreto potranno essere soggette ad aggiornamento con periodicità semestrale con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Roma, 2 dicembre 2014

Il Ministro: GALLETTI

ALLEGATO 1

Linee Guida ex decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*" come convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 limitatamente a:

a. le modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti;

b. i fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore.

1. Premessa

La legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*", pubblicata sul Supplemento ordinario n. 208 della Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, ha convertito in legge, con modificazioni[1], il DL n. 179 del 18 ottobre 2012.
L'art. 14, comma 8, del DL n. 179/2012 introduce novità importanti andando a modificare quanto stabilito dal DPCM 8 luglio 2003 "*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz*", tra le quali:

- i livelli di campo da confrontare con i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B del DPCM 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e devono essere mediati su qualsiasi intervallo di 6 minuti;
- i livelli di campo da confrontare con i valori di attenzione di cui alla tabella 2 dell'allegato B del DPCM 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore. Si precisa che la media in questione è da intendersi come media quadratica dei valori efficaci del campo elettrico;
- i livelli di campo da confrontare con gli obiettivi di qualità di cui alla tabella 3 dell'allegato B del DPCM 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore;
- le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 o in specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Inoltre, ai fini della verifica del mancato superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità, si potrà anche far riferimento a tecniche di estrapolazione che, da misure ottenute ad esempio come media su un periodo di 6 minuti, permettano di ricavare i valori delle grandezze di interesse come media su intervalli di 24 ore. Tali tecniche di estrapolazione sono ovviamente basate sui dati tecnici e storici dell'impianto e la modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti saranno definite all'interno delle Linee Guida previste;
- le tecniche di calcolo previsionale da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-10 o in specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Ai fini della verifica attraverso stima previsionale del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità, le istanze previste dal decreto legislativo n. 259 del 2003 saranno basate su valori mediati nell'arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza massima al connettore d'antenna con appositi fattori che tengano conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore. Inoltre, laddove siano assenti pertinenze esterne degli edifici, i calcoli previsionali dovranno tenere conto dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici.

Nei paragrafi che seguono verranno definite esclusivamente:

---

[1] *La parte del DL n. 179/2012 di interesse per quanto riguarda la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (art. 14, comma 8) non ha subito alcuna modifica nella conversione in legge, salvo la correzione di due refusi.*

- le modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti [art. 14, comma 8, lettera d)];
- i fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore [art. 14, comma 8, lettera d)], nel seguito indicati come α_{24h}.

2. Modalità di fornitura dei dati di potenza degli impianti all'ISPRA e alle ARPA/APPA

Gli operatori, in base a quanto stabilito all'art. 14, comma 8, lettera d) del DL n. 179 del 18 ottobre 2012, forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti.

Per la fornitura di tali dati, il sistema individuato è la realizzazione di un database[2].

A tal fine, ogni operatore realizzerà un database consultabile "on line" in cui saranno memorizzati i seguenti valori di potenza:

- valore della potenza massima P_{max} erogabile ai morsetti di antenna (come definita dalla norma CEI 211-10, per quanto applicabile anche agli impianti radio/TV);
- valore medio P_i, su un intervallo di 60 minuti (calcolato su un numero di campioni statisticamente significativo), della potenza dell'impianto ai morsetti d'antenna (come definita dalla norma CEI 211-10, per quanto applicabile anche agli impianti radio/TV), che sarà prodotto per tutti gli impianti con cadenza non superiore a un mese.

I valori di potenza di cui sopra devono riferirsi alle reali condizioni di funzionamento degli impianti e devono essere forniti in modo univoco e inequivocabile:

- per impianto;
- per servizio;
- per settore[3];
- specificando la banda di frequenza (per le SRB) o la frequenza (per gli impianti radio/TV).

Le codifiche per l'individuazione dei dati identificativi dell'impianto devono essere le stesse utilizzate dagli operatori per le istanze di cui al DLgs 259/03 e s.m.i..

In assenza di indicazioni specifiche da parte dell'operatore per il singolo impianto, il singolo servizio, il singolo settore e la particolare banda di frequenza (per le SRB) o frequenza (per gli impianti radio/TV), si assume che l'emissione sia costante nell'arco delle 24 ore e che la potenza emessa sia pari al valore P_{max} della potenza dichiarato dall'operatore stesso nel momento in cui ha presentato all'autorità competente l'istanza relativa a quell'impianto.

La banca dati dovrà:

---

2 *Le specifiche e la procedura di gestione della banca dati, descritte di seguito, scaturiscono da metodi in atto anche per altre normative in campo ambientale, prima fra tutte il DLgs 152/2006 e s.m.i.. Questa normativa, infatti, in ambito di Autorizzazioni Integrate Ambientali per attività che producono emissioni in atmosfera, stabilisce che il gestore degli impianti comunichi all'ente che autorizza e all'ente di controllo i dati delle emissioni, nelle modalità stabilite in ambito di autorizzazione. Frequentemente tali modalità prevedono che il gestore predisponga una banca dati "on line" resa accessibile all'organo di vigilanza che può estrarre i dati di interesse.*

3 *Qui e nel seguito ci si riferisce al settore solamente nel caso di SRB.*

- avere un accesso riservato: l'operatore fornirà almeno un accesso con username e password all'ISPRA e ad ogni ARPA/APPA;
- permettere all'utente ISPRA/ARPA/APPA di esportare i dati in un formato elettronico di uso comune (ad esempio in formato ".csv", ".txt" o ".xls" non protetto);
- contenere, oltre ai dati di potenza, informazioni riguardanti le eventuali condizioni di funzionamento anomalo degli impianti.

Tutti i dati contenuti nel database dovranno essere storicizzati per un periodo non inferiore agli ultimi 12 mesi.

3. Fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore

Per tenere conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore è introdotto il fattore α_{24h}, così definito:

per ogni segnale elettromagnetico generato da un impianto, corrispondente ad una tipologia di servizio, emesso in un particolare settore[4] su una determinata banda di frequenza (per le SRB) o frequenza (per gli impianti radio/TV), che d'ora innanzi chiameremo "SEGNALE", sia P_i la potenza media ad esso associata nell'intervallo temporale i-esimo, così come definita nel paragrafo 2, si definisce il coefficiente α_{24h} relativo al "SEGNALE" come il valore massimo su base annua del coefficiente giornaliero α_{24h}^{day} definito come:

$$\alpha_{24h}^{\text{day}} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\frac{P_i}{P_{\max}}$$

dove P_{max} è il valore della potenza massima erogabile ai morsetti di antenna di cui al paragrafo 2 e m è pari al numero di intervalli temporali di durata pari a 60 minuti compresi in un giorno, cioè 24.

Il fattore α_{24h}, così definito, verrà utilizzato per calcolare il livello medio su 24 ore del campo elettrico associato al singolo SEGNALE, al fine di effettuare le valutazioni previsionali necessarie per l'espletamento dell'iter istruttorio di cui al DLgs 259/03.
In particolare, il valore medio sulle 24 ore del campo elettrico, E_{24h}, sarà dato dalla seguente relazione:

$$E_{24h} = \mathrm{E}_{\max}\sqrt{\alpha_{24h}}$$

dove E_{max} è il valore di campo elettrico massimo del "SEGNALE", valutato sulla base di P_{max}, potenza massima erogabile ai morsetti d'antenna.

Il valore di α_{24h} deve essere fissato in maniera univoca per ogni "SEGNALE".

---

[4] *Vedi nota 3.*

Tale valore di α_{24h} viene trasmesso dall'operatore all'organo di controllo di cui all'art. 14 della Legge Quadro 36/2001, contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui al DLgs 259/03, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà[5] in cui viene giustificata in maniera documentata la motivazione della scelta effettuata[6].

Nel caso in cui tale valore non venisse fornito dall'operatore, esso sarà assunto pari ad 1.

Gli operatori, sulla base dell'esperienza acquisita nel tempo e dei dati raccolti, in particolare relativamente alle nuove tecnologie, comunicheranno gli aggiornamenti del valore di α_{24h} da utilizzare nelle valutazioni preventive.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti del valore di α_{24h} si precisa che:

- l'operatore dovrà presentare specifica istanza ai sensi del DLgs 259/03, analogamente a quanto avviene per ogni altra modifica della potenza dell'impianto che ne incrementi l'immissione al recettore, se intende aumentare il valore di α_{24h} lasciando inalterata la potenza massima P_{max}. Questo perché un incremento del parametro α_{24h} determinerebbe un incremento della potenza media giornaliera emessa dall'impianto e di conseguenza dei livelli immessi al recettore, fatto che inficerebbe le valutazioni già espresse dall'organo di controllo relativamente a tutti gli impianti che insistono sulla stessa area e appartenenti anche a differenti operatori; la procedura di cui sopra si semplifica in una mera comunicazione agli organi competenti, contestuale all'attivazione dell'intervento, nel caso in cui l'operatore intenda aumentare il valore di α_{24h} procedendo contemporaneamente ad una riduzione della potenza massima P_{max} tale da far si che il prodotto $P_{max}*\alpha_{24h}$ resti inalterato.

Poiché il calcolo del fattore α_{24h} è basato su uno storico di valori di potenza P_i relativi all'anno precedente e visto che alla data di entrata in vigore della presente procedura tali dati di potenza potrebbero non essere disponibili, nelle more del popolamento del database di cui al paragrafo 2, nelle istanze previste dal DLgs 259/03 e relative alla modifica degli impianti esistenti si potrà utilizzare un valore di α_{24h} calcolato sulle seguenti basi temporali, a seconda del momento in cui viene effettuata la valutazione:

- entro i primi 30 giorni dall'entrata in vigore delle presenti Linee Guida: α_{24h} è il valore massimo del coefficiente giornaliero α_{24h}^{day} calcolato sul numero effettivo di giorni in cui i dati di potenza sono disponibili;
- dal 31-esimo giorno al 180-esimo giorno dall'entrata in vigore delle presenti Linee Guida: α_{24h} è il valore massimo del coefficiente giornaliero α_{24h}^{day} calcolato solamente sui primi 30 giorni;
- dal 181-esimo giorno al 365-esimo giorno dall'entrata in vigore delle presenti Linee Guida: α_{24h} è il valore massimo del coefficiente giornaliero α_{24h}^{day} calcolato sui primi 180 giorni;
- successivamente la procedura è a regime e α_{24h} è calcolato su base annua.

In fase di prima attivazione di un nuovo servizio successivamente alla pubblicazione delle presenti Linee Guida, invece, il valore di α_{24h} potrà essere ricavato dall'analisi degli α_{24h} di uno o più impianti già esistenti con caratteristiche tecniche simili (di cui dovranno essere forniti i dati identificativi).

---

5 *Rif. art. 47 del D.P.R. 445/2000.*

6 *Le modalità di trasmissione del valore α_{24h} potranno essere specificate a livello regionale.*

14A09740

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 ottobre 2014.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2014.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante "Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi" e sue successive modifiche;

Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, recante "Norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979 e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi" e sue successive modifiche;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali" e sue successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996, n. 358 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 1996, n. 160, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 1994, n. 277, recante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1996, n. 125, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1992, n. 276, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 14 giugno 1968 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 17 settembre 1968, concernente norme per la corresponsione delle indennità di abbattimento dei bovini infetti;

Visti i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della sanità 30 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1986 per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 305 del 31 dicembre 2013, concernente la determinazione della misura delle indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2013;

Considerato che le Regioni predispongono, in collaborazione con gli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso;

Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, in considerazione dell'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati da provvedimenti di abbattimento;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 2014 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la nota prot n. 6502 del 20 marzo 2014 che definisce gli aggiornamenti delle indennità di abbattimento per l'anno 2014;

Decreta:

Art. 1.

Indennizzi previsti per i bovini e bufalini

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in € 473,81.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in € 869,00.

3. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in € 452,18.

4. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in € 828,67.

5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

7. La misura delle indennità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 decorre dal 1° gennaio 2014 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2014.

Art. 2.

Indennizzi previsti per gli ovicaprini

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in € 109,22 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, ed in € 79,98 a capo per i capi non iscritti, permane invariata sia per i capi iscritti che per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2014.

2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in € 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in € 101,74 a capo per i capi non iscritti, permane invariata sia per i capi iscritti che per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2014.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

2. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 16 ottobre 2014

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 5138

ALLEGATO

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI – ANNO 2014

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 473,81		Indennità spettante nella misura massima di € 869 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO				
maschio e femmina ……………	156,8	118,94	286,15	228,17
VITELLONE				
maschio…………………………	//	149,69	//	247,29
femmina ………………………	308,62	226,94	570,23	429,87
MANZO				
maschio ………………………..	//	159,6	//	234,51
femmina ………………………..	427,5	309,27	781,85	592
BUE	//	109,63	//	209,17
VACCA				
Di età non superiore a 8 anni …	473,81	395,12	869,00	715,81
Di età superiore a 8 anni ………..	439,87	371,88	811,13	682,19
TORO……………………………	136,41	//	224,81	//

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI – ANNO 2014

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 452,18		Indennità spettante nella misura massima di € 828,67 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO (BUFALO)				
maschio e femmina ……………	127,34	100	232,83	189,10
VITELLONE (BUFALO)				
maschio…………………………	//	106,66	//	176,57
femmina ………………………	233,73	186,27	432,25	353,65
MANZO (BUFALO)				
maschio ………………………..	//	123,80	//	181,51
femmina ………………………..	343,62	261,77	609,09	500,49
VACCA (BUFALO)				
Di età non superiore a 8 anni …	452,18	376,49	828,67	679,90
Di età superiore a 8 anni ……….	346	284	638,46	521,71
TORO (BUFALO)……………	129,25	//	213,41	//

14A09741

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa fidi ed investimenti del Polesine - Società cooperativa artigiana di garanzia in sigla "Co.Fi.Di Polesine S.C."», in Rovigo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la relazione del legale rappresentante del 20 ottobre 2014 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 21 ottobre 2014 é stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota del 27 ottobre 2014 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Fidi ed Investimenti del Polesine - Società cooperativa artigiana di garanzia in sigla "CO.FI.DI Polesine S.C."» con sede in Rovigo (codice fiscale 01047920291) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Vittorio Andriotto, nato a Rovigo il 22 gennaio 1958, ivi domiciliato in via Corridoni, n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 novembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A09742

DECRETO 13 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «SDW Courier società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la relazione di mancata revisione ministeriale in data 18 ottobre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «SDW Courier Società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 2 luglio 2013 é stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta,

propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «SDW Courier Società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 10703831007) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Claudio Santini, nato il 14 maggio 1968, e domiciliato in Roma via Ruffini, n. 2/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 novembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A09743

DECRETO 13 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Prato fiorito società cooperativa sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 26 settembre 2011 e della successiva relazione di mancato accertamento in data 8 giugno 2012 contenente la proposta di gestione commissariale per la società «Prato Fiorito Società cooperativa sociale»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 27 giugno 2013 é stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Prato Fiorito Società cooperativa sociale», con sede in Roma (codice fiscale 09255241003) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabrizio Palmieri, nato il 4 ottobre 1969, domiciliato in Roma, via Dei Tre Archi n. 11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 novembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A09744

DECRETO 13 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Agricol Sud - Società cooperativa», in Crosia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale del 6 dicembre 2012 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 5 febbraio 2013 contenente la proposta di sostituzione dei liquidatori per la cooperativa "L'Agricol Sud - Società cooperativa";

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies*;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 luglio 2013 é stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa"L'Agricol Sud - Società cooperativa"; consede in Crosia (CS) (codice fiscale 02951740782) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonino Foti, nato a Reggio Calabria in data 8 luglio 1958 e domiciliato in Roma, via del Cancello, n. 30.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 novembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A09799

DECRETO 19 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Frobel - Il giardino d'infanzia - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Andria e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza dell'8 agosto 2014, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 8 settembre 2014, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "FROBEL - Il Giardino d'infanzia - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 3 ottobre 2013, e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 28 aprile 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 21 ottobre 2014 é stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che con nota del 30 ottobre 2014 il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente con non vi sono controdeduzioni da produrre e pertanto nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "FROBEL - Il Giardino d'infanzia - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata", con sede in Andria (BT) (codice fiscale 05013430722) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Scannicchio, nato a Bari il 16 ottobre 1966, e ivi domiciliato in via Trento, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussis no i presupposti di legge.

Roma, 19 novembre 2014

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A09798

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 15 dicembre 2014.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della medesima Regione. (Ordinanza n. 211).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2013 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana e la successiva delibera del 16 maggio 2014 con cui lo stato d'emergenza è stato prorogato fino al 10 novembre 2014;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento n. 134 del 26 novembre 2013;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della regione Toscana con nota del 17 novembre 2014;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La regione Toscana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eventi richiamati in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente del settore sistema regionale di protezione civile è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, già in possesso dello stesso, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro il termine di cui al comma 2 il dirigente del settore sistema regionale di protezione civile provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il dirigente di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza può avvalersi delle strutture organizzative della regione Toscana, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il dirigente di cui al comma 2 provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5786 aperta ai sensi dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 134 del 26 novembre 2013, che viene al medesimo intestata per diciotto mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con successivo provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui alla presente ordinanza residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il dirigente di cui al comma 2 può predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della regione Toscana ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il dirigente di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2014

Il capo del Dipartimento: GABRIELLI

14A09797

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

REGOLAMENTO 26 novembre 2014.

Regolamento del servizio di cassa economale.

IL CONSIGLIO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 4, ai sensi del quale l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa;

Visto, altresì, l'art. 8, comma 2, ai sensi del quale l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito della sua autonomia organizzativa, disciplina con uno o più regolamenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento;

Considerato che l'art. 19, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 ha previsto la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e che i compiti e le funzioni svolti dalla medesima sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione;

Tenuto conto della Delibera n. 102/2014 con la quale si dispone che, fino all'adozione di specifici atti di organizzazione le attività dell'A.N.AC. connesse ai compiti e alle funzioni trasferiti a seguito della soppressione dell'AVCP sono svolte in modo separato rispetto alle attività dell'A.N.AC. in materia di anticorruzione e trasparenza;

Visto il Regolamento di Organizzazione della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato in data 20 dicembre 2007, come successivamente modificato nell'Adunanza del 17 ottobre 2012;

Visto, inoltre, il Regolamento concernente l'Amministrazione e la Contabilità della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — Serie generale n. 285 del 6 dicembre 2010 e, in particolare, l'art. 31 "Servizio di cassa interno";

Ritenuta la necessità di adottare un apposito regolamento per la disciplina del funzionamento del servizio di cassa interno, mediante l'individuazione della tipologia e dei limiti di spesa, oltre che delle modalità di gestione;

EMANA

il seguente Regolamento:

Art. 1.

Oggetto del servizio

1. Il servizio di Cassa economale provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese indicate nel presente Regolamento.

2. L'Economo è responsabile della Cassa economale e svolge le funzioni di cassiere.

Art. 2.

Spese economali ammissibili

1. Le spese di natura economale che possono essere assunte a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio, sono le seguenti:

- spese postali, telegrafiche, acquisto di valori bollati e spedizioni a mezzo servizio postale o corriere;
- acquisto di beni (materiali di consumo in genere) e servizi, nonché riparazione e manutenzione di beni mobili, macchine ed attrezzature;
- acquisto stampati, modulistica, cancelleria;
- spese per missioni e trasferte;
- canoni di abbonamenti radiofonici, televisivi e internet;
- acquisto di libri, giornali e pubblicazioni;
- acquisto di complementi di capi di vestiario ed accessori;
- addobbi, bandiere e gonfaloni;
- spese di rappresentanza e rimborsi ai componenti del Consiglio, rinviando a tal fine al "Regolamento per il rimborso spese al Presidente e ai componenti del Consiglio dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- spese diverse per il funzionamento del Consiglio;
- spese minute di carattere diverso necessarie a soddisfare fabbisogni correnti per l'Autorità non altrimenti individuabili nell'elencazione entro il limite di cui al successivo comma.

2. Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in euro 1.000,00. Tale limite può essere superato, previa autorizzazione esplicita del Segretario Generale, per casi particolari quando l'unica modalità di pagamento possibile sia per contanti ovvero il bene o il servizio richiesto possa reperirsi esclusivamente attraverso il ricorso al commercio elettronico, oltre che nei casi di urgenza.

3. Le anticipazioni ed i saldi per missioni o trasferte possono essere ottenuti solo previa autorizzazione da parte dell'Ufficio competente.

4. Ciascun acquisto, servizio o richiesta di pagamento per spese deve essere oggetto di motivata richiesta alla Cassa economale da parte del Segretario Generale che, qualora ne ricorrano i presupposti, deve altresì attestarne l'urgenza.

5. Le spese di cui sopra devono essere documentate da fattura o ricevuta fiscale o altri documenti validi agli effetti fiscali.

6. I pagamenti possono essere disposti secondo le seguenti modalità:

- in contanti con quietanza diretta stilln fattura;

- mediante carta di credito, secondo le disposizioni del successivo art. 3.

Art. 3.

Utilizzo della carta di credito per l'assunzione di spese economali

1. L'Economo cassiere o, in caso di assenza o impedimento, il dipendente nominato per la sostituzione dispongono i pagamenti per spese economali anche mediante utilizzo di carta di credito ad essi intestata qualora il bene o il servizio richiesto possa reperirsi esclusivamente attraverso il ricorso al commercio elettronico ovvero qualora il ricorso a tali forme di negoziazione sia economicamente vantaggioso od opportuno, al fine di una immediata reperibilità della risorsa.

2. In caso di utilizzo della carta di credito l'Economo cassiere presenta il rendiconto mensile, unitamente all'estratto conto rilasciato dal soggetto gestore.

Art. 4.

Riscossione delle entrate

1. Tramite la Cassa economale si provvede alla riscossione delle entrate derivanti:

- da costi di riproduzione e diritti di ricerca e visura relativi alle richieste di accesso ai documenti amministrativi, rinviando al relativo Regolamento;

- da introiti occasionali non previsti, per i quali vi sia la necessità di immediato incasso e non sia possibile il diretto versamento presso la Tesoreria.

2. Le somme incassate sono registrate in un apposito registro e versate al bilancio dell'Autorità con cadenza almeno trimestrale. Il rendiconto delle somme incassate e versate, corredato della distinta di versamento dell'Istituto cassiere, sono trasmessi all'Ufficio politiche di bilancio.

3. Alla fine di ogni esercizio finanziario e, comunque, nel caso di cessazione dell'incarico, l'Economo cassiere deve presentare all'Ufficio politiche di bilancio il rendiconto delle entrate incassate e versate, corredato della distinta di versamento dell'Istituto cassiere.

Art. 5.

Custodia di valori

1. Il servizio di Cassa economale è preposto alla custodia di valori quali, in via esemplificativa, i buoni pasto, i buoni carburante e i valori bollati.

Art. 6.

Gestione fondo di dotazione

1. All'inizio di ogni esercizio finanziario o eventualmente all'inizio della sua gestione l'Ufficio politiche di bilancio attribuisce, anche con mandati frazionati nel tempo, all'Economo cassiere un fondo di cassa non superiore ad euro 140.000,00. Con tale fondo l'Economo cassiere provvede alle anticipazioni ed ai pagarnenti delle spese consentite dal presente Regolamento.

2. Entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario e, comunque, in caso di cessazione dell'incarico, l'Economo cassiere presenta all'Ufficio politiche di bilancio il rendiconto della spesa corredato dai relativi documenti giustificativi e dimostra l'avvenuto versamento, nel conto intrattenuto con l'Istituto cassiere, del saldo al termine del periodo di riferimento.

Art. 7.

Scritture contabili

1. Per la gestione della Cassa economale l'Economo cassiere tiene aggiornati i giornali di cassa dove vengono annotate cronologicamente tutte le operazioni di entrata e di uscita di competenza, con distinta ed analitica evidenza dei movimenti relativi.

2. Sulla base di tali scritture il Cassiere provvede a compilare giornalmente la situazione di cassa ed a predisporne il riepilogo delle risultanze che formeranno la situazione complessiva di cassa.

Art. 8.

Vigilanza sul servizio economale

1. Il controllo contabile sui rendiconti della Cassa economale è operato dall'Ufficio politiche di bilancio.

2. Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte della Commissione di controllo di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 9.

Nomina dell'Economo cassiere e degli altri addetti alla gestione della cassa economale

1. L'incarico di Economo cassiere è conferito con delibera del Consiglio per una durata determinata, non superiore a cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. L'incarico è cumulabile con quello di Consegnatario di cui agli articoli 32 e seguenti del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. Congiuntamente alla nomina dell'Economo cassiere sono nominati uno o più dipendenti che lo sostituiscano in caso di assenza o impedimento.

3. Il servizio di Cassa economale dipende funzionalmente dall'Ufficio gare e contratti ed è soggetto al controllo di rendicontazione di cui all'art. 6 da parte dell'Ufficio politiche di bilancio.

Art. 10.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio.

2. Dall'entrata in vigore del Regolamento è abrogato l'art. 31 del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Roma, 26 novembre 2014

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 11 dicembre 2014.

Il Segretario: ESPOSITO

14A09775

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 1° agosto 2014.

Parere sullo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione unica 2007 tra ANAS S.P.A. e la Società Milano Serravalle - Milano Tangenziale P.A. (Delibera n. 25/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, sono individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'art. 11, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e s.m.i.;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e visto, in particolare, l'art. 2, commi 82 e seguenti, e s.m.i.;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito dalla legge 16 giugno 2008, n. 101;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i., e visto in particolare l'art. 36 che, al comma 4, prevede che entro la data del 30 settembre 2012 l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali subentra ad ANAS S.p.A. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data e che, a decorrere dalla medesima data, in tutti gli atti convenzionali con le società regionali, nonché con i concessionari di cui al comma 2, lettera *b)*, il riferimento fatto ad ANAS S.p.A. quale ente concedente deve intendersi sostituito con il riferimento a detta Agenzia;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede vengano sottoposti a questo Comitato gli atti aggiuntivi alle Convenzioni vigenti che prevedano modifiche al piano degli investimenti o ad altri aspetti di carattere regolatorio, previo parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), istituito con delibera di questo Comitato 8 maggio 1996, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* 138/1996);

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che all'art. 11, comma 5, prevede che in caso di mancata adozione, entro il 30 settembre 2012, dello statuto e del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le attività e i compiti attribuiti alla citata Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali sono traferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che all'art. 36, comma 1, nel modificare l'art. 37 del citato decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, conferma la competenza di questo Comitato, tra l'altro, in materia di atti convenzionali con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che all'art. 36 dispone che, per le infrastrutture strategiche, il controllo dei flussi finanziari di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163/2006 sia attuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla deliberazione 5 maggio 2011, n. 45 di questo Comitato (*Gazzetta Ufficiale* n. 234/2011 ed errata corrige n. 281/2011) e dalle ulteriori direttive che questo Comitato procederà a emanare;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 aprile 1997, n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e relativo allo schema di piano economico-finanziario da adottare da parte delle Società concessionarie autostradali;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale - nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale del Ministero stesso - è stata Istituita la Struttura di vigilanza sulle Concessionarie autostradali (SVCA) con il compito di svolgere le funzioni di cui al comma 2 dell'art. 36 del citato decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, e s.m.i.;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include tra gli hub interportuali l'hub interportuale di Segrate (Centro intermodale di Segrate) e che all'allegato 2 reca la voce generica "Opere complementari al Centro intermodale di Segrate" e include, tra i corridoi autostradali e stradali della Regione Lombardia, altri interventi inclusi nell'oggetto della concessione rilasciata alla Società in oggetto;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2005), ha confermato — nell'ambito degli "hub interportuali" — l'hub di Segrate e altresì confermato le "opere complementari del Centro intermodale (1° lotto, 2° stralcio);

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008 e s.m.i., con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS;

Vista la delibera 21 marzo 2013, n. 27 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120/2013), con la quale questo Comitato ha approvato il documento tecnico recante modalità e criteri per l'aggiornamento del piano economico-finanziario tra due diversi periodi regolatori;

Vista la delibera 19 luglio 2013, n. 30 (*Gazzetta Ufficiale* n. 297/2013), con la quale questo Comitato ha approvato il documento tecnico intitolato "Integrazione della delibera n. 39/2007 relativa alla regolazione economica del settore autostradale: requisiti di solidità patrimoniale";

Vista la delibera 19 luglio 2013, n. 31 (*Gazzetta Ufficiale* n. 298/2013), con la quale questo Comitato si è espresso su atti aggiuntivi stipulati da ANAS S.p.A. con Società titolati di Convenzioni Uniche, tra cui l'atto stipulato il 7 marzo 2011 con la Società Milano Serravalle — Milano Tangenziali per disciplinare i requisiti di solidità patrimoniale, ed ha formulato alcune prescrizioni intese ad assicurare un progressivo adeguamento delle convenzioni vigenti alla normativa generale in tema di requisiti di solidità patrimoniale di cui alla richiamata delibera n. 30/2013;

Vista la delibera 8 agosto 2013, n. 60 (*Gazzetta Ufficiale* n. 60/2014), con la quale questo Comitato ha assegnato un contributo di 55 milioni di euro per la realizzazione della "Riqualificazione con caratteristiche autostradali della S.P. 46 Rho-Monza-Lotto 2 —Variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano-Saronno";

Vista la delibera 8 agosto 2013, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 11/2014), con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto definitivo del 1° lotto — 2° stralcio dell'intervento di "viabilità di accesso al Centro intermodale di Segrate", qualificata esplicitamente infrastruttura strategica nella delibera n. 130/2006;

Vista la Convenzione Unica stipulata il 7 novembre 2007 tra ANAS S.p.A. e la Società Milano Serravalle — Milano Tangenziale, approvata *ex lege* ai sensi del decreto-legge n. 59/2008, convertito dalla legge n. 101/2008;

Vista la nota 17 dicembre 2013, n. 43257, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione concernente l'aggiornamento del piano economico-finanziario e il testo dell'atto aggiuntivo alla citata Convenzione Unica;

Vista la nota 12 giugno 2014, n. 2574, con la quale il Segretario del NARS, con riferimento agli esiti della riunione istruttoria tenuta in pari data dal NARS, ha sollecitato l'invio di una stesura aggiornata dello schema convenzionale e del relativo piano economico-finanziario che facesse riferimento, per quanto concerne l'aggiornamento tariffario annuo, alla formula del price-cap prevista dalla Convenzione Unica ed ha chiesto chiarimenti sui piano degli investimenti;

Vista la nota 10 luglio 2014, n. 2985, con la quale il Segretario del NARS ha sollecitato riscontro alla nota di cui sopra;

Vista la nota 15 luglio 2014, n. 27675, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha inviato, tra l'altro, versione aggiornata del citato atto aggiuntivo e del piano economico-finanziario unitamente ad una nota di chiarimenti sugli ulteriori profili che avevano formato oggetto di osservazioni nella suddetta riunione istruttoria;

Vista la nota 25 luglio 2014, n. 3220, con la quale il Segretario del NARS — in relazione alle risultanze della riunione NARS del 23 luglio 2014 - ha rilevato tra l'altro come la versione aggiornata di atto aggiuntivo recasse ulteriori modifiche, oltre a quelle riconosciute opportune nella citata riunione istruttoria del 12 giugno 2014, ha formulato richieste di carattere istruttorio al Ministero di settore e ha chiesto la trasmissione di alcuni allegati citati nello schema di atto e non trasmessi a corredo del medesimo;

Vista la nota 28 luglio 2014, n. 7200, con la quale la SVCA ha trasmesso gli allegati richiesti e fornito elementi sui punti trattati netta seduta NARS del 23 luglio 2014, trasmettendo anche un'ulteriore versione dello schema di atto aggiuntivo che differisce dalla precedente versione esclusivamente per il ripristino, tra gli allegati, del "Disciplinare per l'applicazione di sanzioni e penali", citato nella stesura originaria;

Visto il parere n. 5 reso, nella seduta del 30 luglio 2014, dai NARS, che si è espresso favorevolmente in ordine allo schema di atto aggiuntivo e relativi allegati nella stesura da ultimo trasmessa, subordinatamente al recepimento di alcune prescrizioni e che ha altresì formulato alcune proposte di integrazione alla Convenzione Unica;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta, quale risulta dalla citata documentazione inviata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal richiamato parere del NARS, e rilevato, in particolare, quanto segue:

- sotto l'aspetto della disciplina convenzionale:

- che con convenzione datata 21 dicembre 1972, n. 12764, è stata affidata alla Società "Milano Serravalle — Milano Tangenziali p.A.", allora denominata "Autostrada Serravalle-Milano-Ponte Chiasso p.A.", la concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Serravalle-Milano e delle tangenziali Est ed Ovest alla città di Milano;

- che la citata convenzione è stata poi sostituita dalla convenzione novativa stipulata il 7 dicembre 1999, e in data 16 giugno 2003 è stata stipulata convenzione aggiuntiva per disciplinare la realizzazione di parte delle opere di accessibilità al polo fieristico di Rho Pero;

- che è poi intervenuta la Convenzione Unica sopra richiamata;

- che nel 2012 è scaduto il primo periodo regolatorio delle Convenzioni Uniche sottoscritte nel 2007, tra cui quella stipulata dalla società "Milano Serravalle — Milano Tangenziali p.A.";

- che alla concessionaria è stato riconosciuto, a titolo di adeguamento tariffario annuo previsto in convenzione e con decorrenza 1° gennaio 2014, un incremento del 4,47 per cento con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel quale si dà inoltre mandato al Ministero di settore di presentare a questo Comitato un atto aggiuntivo alla Convenzione Unica vigente, ove definire il nuovo piano economico-finanziario;

- che con lo schema di atto aggiuntivo all'esame, in attuazione della delibera n. 27/2013 e con riferimento anche all'art. 11 della Convenzione Unica, le parti procedono all'aggiornamento quinquennale del piano economico-finanziario allegato alla Convenzione medesima, al fine di adeguare i valori previsionali presenti in detto piano e di introdurre variazioni al piano degli investimenti;

- che la Convenzione Unica indica, all'art. 2, l'oggetto della concessione, individuato nella progettazione, costruzione ed esercizio dei seguenti interventi:

a) interventi assentiti in concessione con la convenzione del 1999 e con la convenzione aggiuntiva del 2003 per un totale di 161,6 Km:

- A7 Milano — Serravalle
- A50 Tangenziale Ovest di Milano (compreso Polo fieristico)
- A51 Tangenziale Est di Milano
- A52 Tangenziale Nord di Milano

b) ulteriori opere - per complessivi 20,2 Km - realizzate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 373, e del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge 29 maggio 1989, n. 205:

- Tangenziale Ovest di Pavia
- Raccordo alla Dogana Compartimentale di Segrate - Variante di Lentate sul Severo SS 35
- Svincolo Collegamento SS 11 — SS 33 Molino Dorino

- che il medesimo art. 2 della Convenzione Unica affida inoltre al concessionario la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento della viabilità di adduzione ai trafori o valichi di confine e della viabilità a servizio delle grandi aree metropolitane indicati puntualmente con riferimento alle infrastrutture di cui alla precedente lettera *a)* e dispone l'affidamento in concessione dei seguenti nuovi interventi:

- A7; interventi di difesa fluviale ponte fiume Po carreggiata Sud
- interventi ambientali e paesaggistici intera rete in concessione
- interventi di ammodernamento per migliorare gli standard di qualità settoriale
- realizzazione aree di sosta per mezzi pesanti
- miglioramento viabilità di adduzione svincolo di Cascina Gobba della Tangenziale Est di Milano
- interventi di riqualifica SP 46 Rho — Monza da Tangenziale Nord di Milano all'abitato di Baranzate;

- che lo schema di atto aggiuntivo, all'art. 2, stralcia dall'elenco delle opere di cui al citato art. 2 della Convenzione Unica la "realizzazione aree di sosta per mezzi pesanti", in relazione al parere contrario formulato dall'Ente Parco Sud di Milano territorialmente competente, e integra invece con due nuove opere l'elenco degli interventi di cui il concessionario deve assicurare la progettazione ed esecuzione con l'inserimento:

- del completamento della viabilità di accesso al Centro intermodale di Segrate, che rappresenta il 1° stralcio del 1° lotto dell'intervento, di cui questo Comitato ha approvato il progetto definitivo del 2° stralcio con la citata delibera n. 6212013;
- del nuovo casello di Binasco — A7 e viabilità di accesso;

- che l'art. 3 dello schema di atto aggiuntivo pone inoltre a carico del concessionario l'obbligo di sviluppare la progettazione preliminare dell'intervento di "riqualifica interconnessione A4 — A51 della Tangenziale Est — quota parte a carico" e consente al concedente, una volta approvato il progetto preliminare, di chiedere al concessionario la progettazione definitiva e lo studio d'impatto ambientale e, al termine dell'*iter* autorizzativo e sulla base di un piano specifico redatto in conformità alle indicazioni della delibera n. 39/2007, di chiedere l'inserimento dell'opera tra gli impegni di investimento con stipula di apposito ulteriore atto aggiuntivo: nell'ipotesi che il concedente non si avvalga della facoltà di chiedere lo sviluppo della progettazione definitiva e del SIA o in caso di mancato accordo in ordine all'inserimento degli interventi nel piano degli investimenti, tutti i costi sostenuti, progettazione inclusa, non verranno remunerati ed il concessionario non potrà avanzare al riguardo alcuna pretesa;

- che la scadenza della concessione resta fissata al 31 ottobre 2028;

- che lo schema di atto, nella versione all'esame, reintroduce la formula del price-cap per la quantificazione degli aggiornamenti tariffari annui;

- che lo schema di atto aggiuntivo reca anche modifiche ad alcuni articoli della Convenzione Unica, modifiche che il NARS pur sottolineando che la Convenzione stessa è stata approvata per legge e non appare quindi suscettibile di variazioni a danno di una delle parti contrattuali — ha considerato non esaustive, proponendo quindi l'aggiornamento di clausole da considerare superate;

- che con l'atto in questione le parti procedono all'annullamento dell'atto aggiuntivo sottoscritto il 7 marzo 2011, oggetto della citata delibera n. 31/2013 — sostituendolo con l'allegato N, denominato "Requisiti di solidità patrimoniale", redatto sulla base delle prescrizioni dettate da questo Comitato con la suddetta delibera — e adottano altresì il "Disciplinare per l'applicazione di sanzioni e penali";

- sotto l'aspetto finanziario:

- che il piano economico-finanziario allegato allo schema di atto aggiuntivo prevede il completamento di interventi risalenti alla convenzione del 1999 e relativa convenzione aggiuntiva del 2003, di interventi inclusi nella Convenzione Unica e delle "nuove opere" sopra citate;

- che in particolare il valore complessivo degli investimenti da realizzare nel periodo 2013-2019 ammonta a circa 781 milioni di euro, di cui

- circa 57 milioni di euro relativi ad investimenti previsti nella convenzione del 1999;

- circa 650 milioni di euro per lotti previsti nella Convenzione Unica;

- circa 74 milioni di euro per i nuovi investimenti;

- che gli investimenti previsti nella convenzione 1999 non sono presi in considerazione per il calcolo del parametro K della formula tariffaria, mentre quelli inclusi nel piano economico-finanziario allegato alla Convenzione Unica vengono remunerati con il parametro in questione;

- che il suddetto piano economico-finanziario prevede, a parziale copertura degli investimenti da realizzare nel periodo residuo della concessione, contributi in conto capitale pari a 101,561 milioni di euro, così suddivisi:

1. 31,997 milioni di euro, quale quota residua del contributo previsto dalla Convenzione stipulata il 22 dicembre 2004 tra la Regione Lombardia, il Comune di Milano e la Società per il potenziamento dello svincolo di Lambrate e della viabilità al servizio del centro intermodale di Segrate;

2. 14,564 milioni di euro, quale quota residuo del contributo assegnato da questo Comitato con delibera n. 22 del 27 giugno 2003 per le opere di accessibilità al polo fieristico Rho Pero e menzionato nella Convenzione Unica;

3. 55 milioni di euro quale contributo assegnato da questo Comitato con la citata delibera 8 agosto 2013, n. 60, per la realizzazione della "Riqualificazione con caratteristiche autostradali della S.P. 46 Rho-Monza — Lotto 2: Variante di attraversamento ferroviario in sotteraneo della linea Milano-Saranno", di cui all'art. 2.2 della Convenzione Unica, contributo citato all'art. 4 dello schema di atto aggiuntivo;

- che nel piano il parametro X, per le annualità 2013 e 2014, è pari allo 0,47 per cento (in riduzione della tariffa), mentre per le annualità 2015 — 2017 è uguale a zero;

- che il tasso di congrua remunerazione del capitale, determinato secondo i criteri del "costo medio ponderato del capitale" (WACC) conformemente a quanto stabilito dalla delibera n. 27/2013, è pari a 9,22;

- che la struttura finanziaria attuale (D:E) della concessionaria è pari a 43:57;

- che alla scadenza del periodo concessorio non è previsto alcun "valore di subentro";

Ritenuto di includere, tra gli obblighi del concessionario, quello di assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 1° agosto 2014, n. 3227-P, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio di ministri — DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. E formulato parere favorevole in ordine allo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione Unica stipulata tra ANAS S.p.A. e la Società "Milano Serravalle — Milano Tangenziali" p.A. in data 7 novembre 2007, nella stesura trasmessa con nota 28 luglio 2014, n. 7200, e in ordine

ai relativi atti allegati, subordinatamente al recepimento delle prescrizioni riportate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi a quanto deliberato al precedente punto in ordine alla approvazione dell'atto aggiuntivo alla Convenzione Unica.

3. Il predetto Ministero provvederà a verificare, prima di procedere alla redazione del decreto di approvazione del menzionato atto aggiuntivo, che la stesura sulla quale questo Comitato si è espresso venga adeguata in modo da recepire tutte le prescrizioni formulate nell'allegato alla presente delibera.

5. Il medesimo Ministero provvederà altresì a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa.

6. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 1° agosto 2014

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze reg.ne prev. n. 3664

Allegato alla Delibera n. 25/2014

PRESCRIZIONI

A) Atto aggiuntivo alla Convenzione Unica tra ANAS S.p.A. e Società "Milano Serravalle — Milano Tangenziali p.A."

- deve essere modificata la parte finale dell'art. 8, inserendo, dopo le parole "vigente Convenzione", la precisazione "con eccezione della lettera W";

- deve essere modificato l'art. 10, ripristinando, per quanto concerne i termini per le verifiche del concedente e per l'accoglimento della proposta del concedente stesso, l'originaria formulazione dell'art. 18.1 e 18.2 della Convenzione Unica e ripristinando gli artt. 18.4 e 18.5 della Convenzione stessa, nonché raccordando questi ultimi con le clausole dell'art. 18-*bis*: inoltre, posto che il concedente è ora struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovrebbe essere specificata la diversa struttura organizzativa di detto Ministero cui il concedente formula la propria proposta di aggiornamento annuale delle tariffe;

- deve essere modificato l'art. 11 dell'atto aggiuntivo, in modo che il comma 1 dell'art. 31 della Convenzione Unica, relativo alla "Carta dei servizi", venga sostituito come segue:

"Il concessionario è tenuto, nei termini di legge, alla redazione della Carta dei servizi con indicazione degli standard di qualità dei singoli servizi, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995 e della legge 14 novembre 1995, n. 481 ,e delle istruzioni operative per l'adozione della carta dei servizi nel sistema autostradale in concessione e s.m.i. emanate da ANAS S.p.A. ai sensi della Direttiva ministeriale in materia del 19 febbraio 2009, n. 102.

Il concessionario è tenuto al rispetto dei provvedimenti che vengano adottati in attuazione dell'art. 8 ("Contenuto delle carte di servizio") del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in merito alle indicazioni in modo specifico dei diritti, di natura anche risarcitoria, che gli utenti possano esigere nei confronti delle imprese che gestiscono il servizio o l'infrastruttura.";

B) Convenzione Unica

B1) L'atto aggiuntivo deve essere integrato con ulteriori modifiche alla Convenzione Unica ed in particolare:

- l'art. 3, comma 2, lett. *E)* deve essere integrato facendo riferimento anche a provvedimenti di "altri organismi di regolazione competenti in materia";

- gli artt. 3.2 lett. *V)* e 6 fanno riferimento, per quanto concerne le garanzie, al regolamento attuativo di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554: per il rilascio di eventuali garanzie connesse all'assentimento degli ulteriori investimenti di cui all'atto aggiuntivo potrebbe risultare opportuno citare espressamente il nuovo regolamento attuativo (D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.);

- il citato art. 3, relativo agli obblighi del concessionario, deve essere completato con l'inserimento di una clausola che impegni la Società ad assicurare flussi costanti di informazione al CIPE con modalità coerenti con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999;

- deve essere aggiornato l'art. 10 sulle composizione azionaria e sulle partecipazioni del concessionario, se sono intervenute nel frattempo variazioni;

- dovrebbe essere modificato l'art. 18-*bis*.7, che — nel caso vengano concordati tra le parti nuovi investimenti — prevede la stipula di una Convenzione Unica con una procedura che già non è stata seguita nella presente occasione.

B2) Il concedente inoltre procederà ad integrare l'atto aggiuntivo con le seguenti modifiche alla Convenzioni Unica, qualora accerti la disponibilità del concessionario a convenire sulle modifiche stesse

- stralciare l'art. 5.2, che, pur in assenza di "valore di subentro", disciplina la corresponsione di indennizzi al concessionario per opere assentite successivamente in concessione e non completamente ammortizzate alla scadenza del periodo concessorio, modificando, conseguentemente l'art. 5.4 e l'art. 11.6;

- inserire nell'atto convenzionale, in relazione al disposto dell'art. 143, comma 8, del Codice Appalti e al fine di concorrere ad offrire una definizione univoca del concetto di "cause di forza maggiore" che legittimano la revisione del piano economico-finanziario ex art. 11.2 della Convenzione Unica, la definizione di equilibrio economico — finanziario sulla base della formulazione proposta dal NARS nel parere n. 7 del 6 novembre 2013, relativo al collegamento Orte-Mestre, e che qui di seguito si riporta.

"L'equilibrio del piano economico-finanziario si ha allorché si ha la contemporanea presenza delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) ed equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) dove:

- per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco di durata della concessione e di generare un livello di redditività per il capitale investito adeguato rispetto alle aspettative dell'investitore privato;

- per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati".

C) L'allegato B deve essere integrato specificando le motivazioni dei valori attribuiti al parametro X della formula tariffaria.

D) La relazione al piano economico finanziario (pag. 7) deve essere integrata in modo da chiarire che il parametro di aggiornamento tariffario K, definito in via previsionale nel foglio "calcolo K", è determinato, in conformità a quanto disposto nella delibera CIPE n. 27/2013, annualmente ai fini del calcolo degli incrementi tariffari considerando esclusivamente i flussi di cassa connessi ai costi consuntivati e ritenuti ammissibili dal Concedente all'esito della procedura istruttoria di verifica degli investimenti realizzati nell'esercizio precedente.

14A09766

DELIBERA 1° agosto 2014.

Sisma Regione Abruzzo: assegnazione di risorse per la ricostruzione di immobili privati e per spese obbligatorie di assistenza alla popolazione (decreto-legge n. 43/2013 e legge di stabilità n. 147/2013). (Delibera n. 23/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, il quale prevede che ogni progetto di investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri (OPCM) 9 aprile 2009, n. 3754, art. 11; 15 maggio 2009, n. 3769, art. 1; 9 luglio 2009, n. 3789, art. 5, così come modificato dall'OPCM 15 settembre 2009, n. 3808, art. 9; 27 novembre 2009, n. 3827, art. 13; 23 marzo 2012, n. 4013, articoli 13, 14 e 15, con le quali sono stati disposti benefici per l'assistenza alla popolazione finalizzati, tra l'altro, a offrire ai cittadini, la cui abitazione principale di proprietà o in affitto sia stata danneggiata o distrutta a seguito del sisma del 6 aprile 2009, una sistemazione alloggiativa alternativa fino alla data del rientro nelle proprie case;

Viste l'OPCM 30 luglio 2009, n. 3797, art. 5, volta a favorire il deposito temporaneo del mobilio e il trasloco da/verso le unità immobiliari danneggiate/riparate, la richiamata OPCM n. 3789/2009, art. 3, concernente gli indennizzi per i beni mobili danneggiati o distrutti dal sisma e l'OPCM 21 aprile 2010, n. 3870, art. 10, concernente benefici in favore di nuclei con fragilità sociali;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della richiamata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visti in particolare gli articoli 67-*bis* e 67-*ter* del predetto decreto-legge n. 83/2012, che, nel sancire la chiusura dello stato di emergenza nelle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma, dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione (USR), competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila (USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico (USRC), l'affidamento del coordinamento delle Amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo al Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali (DISET) della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché l'esecuzione del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione del cratere abruzzese da parte degli USR citati;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2013, n. 71, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo;

Visto in particolare l'art. 7, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* e comma 2 del citato decreto-legge n. 43/2013, relativo all'utilizzo delle risorse programmate con la delibera CIPE 21 dicembre 2012, n. 135, punto 1.1, voce «assistenza alla popolazione»;

Visto in particolare l'art. 7-*bis*, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 43/2013, il quale, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, autorizza fra l'altro la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 per la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo altresì che tali risorse siano assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio;

Visto il comma 2 del citato art. 7-*bis*, il quale dispone, tra l'altro, che i contributi siano erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi e che sia prevista la revoca, anche parziale, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse, con obbligo di restituzione del contributo da parte del beneficiario in tutti i casi di revoca;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare la tabella E recante il rifinanziamento del citato art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43/2013 nella misura di 300 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014 e 2015 (missione sviluppo e riequilibrio territoriale);

Visto l'art. 1, comma 254, della predetta legge n. 147/2013, il quale stabilisce che per gli interventi di cui al citato art. 7-*bis* l'erogazione dei contributi avvenga nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio, sulla base del fabbisogno per il 2014 presentato dagli Enti locali e previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponi-

bili, prevedendo che il CIPE possa autorizzare gli Enti medesimi all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione;

Visto il successivo comma 255 del citato art. 1, il quale prevede che, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici speciali per la ricostruzione, il CIPE possa inoltre destinare quota parte delle dette risorse anche al finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della medesima regione situati al di fuori del cratere sismico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 febbraio 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 54/2013) recante disposizioni per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione dell'edilizia privata a seguito del sisma del 2009;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 marzo 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93/2014), con il quale il Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze è stato delegato tra l'altro a trattare, in coerenza con gli indirizzi politici di ordine generale definiti dal Ministro, le questioni relative ai profili finanziari delle politiche di coesione interna ed europea e delle politiche finalizzate alla ricostruzione e allo sviluppo della Città di L'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ivi compreso il relativo monitoraggio;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 122/2014), con il quale è stata conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri, la delega a promuovere e integrare le iniziative finalizzate allo sviluppo della Città di L'Aquila e all'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

Vista la propria delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2012, n. 135 (*Gazzetta Ufficiale* n. 63/2013), con la quale, a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 39/2009 e alla delibera 26 giugno 2009, n. 35 (*Gazzetta Ufficiale* 243/2009), viene disposta l'assegnazione di un importo complessivo di 2.245 milioni di euro, per le esigenze connesse alla ricostruzione della regione Abruzzo colpita dal sisma dell'aprile del 2009;

Visto in particolare il punto 1.1 delle citata delibera n. 135/2012, il quale assegna un importo complessivo pari a 180 milioni di euro per la copertura di spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali da svolgere nelle aree del cratere, di cui 62 milioni di euro per l'assistenza alla popolazione e considerato che, con la successiva delibera 17 dicembre 2013, n. 92 (*Gazzetta Ufficiale* n. 73/2014), l'importo destinato all'assistenza alla popolazione è stato ridefinito in 44,5 milioni di euro, nell'ambito della rimodulazione della detta assegnazione complessiva di 180 milioni di euro;

Visto inoltre il punto 1.2 della richiamata delibera n. 135/2012, che assegna a favore degli interventi di edilizia privata complessivi 1.445 milioni di euro per il periodo 2013-2015, di cui 985 milioni destinati alla Città di L'Aquila, 460 milioni destinati agli altri comuni del cratere sismico e 55 milioni destinati ai comuni fuori cratere;

Vista la propria delibera 2 agosto 2013, n. 50 (*Gazzetta Ufficiale* n. 279/2013), recante la ripartizione delle risorse stanziate dall'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43/2013, pari complessivamente a 1.183,2 milioni di euro, per il periodo 2014-2019, che dispone tra l'altro assegnazioni programmatiche a favore del comune di L'Aquila, degli altri comuni del cratere e dei comuni fuori cratere colpiti dal sisma dell'aprile 2009, rinviando a successive delibere di questo Comitato le relative assegnazioni definitive;

Vista la propria delibera 6 febbraio 2014, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159/2014), recante l'assegnazione delle somme stanziate dal decreto-legge n. 43/2013 e dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e altre misure per la ricostruzione degli immobili privati, con la quale è stata tra l'altro disposta, per la ricostruzione degli immobili privati nel comune di L'Aquila, l'assegnazione di una quota di 142.525.129 euro a valere sull'annualità 2014 delle risorse stanziate dalla citata legge n. 147/2013;

Considerato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale — emanato ai sensi del richiamato art. 67-*bis* del decreto-legge n. 83/2013 — che disciplina le modalità del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione del cratere, disponendo l'invio dei dati di monitoraggio alla Banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia e delle finanze, da parte degli USR, sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ciascun anno entro i trenta giorni successivi;

Vista la proposta del competente Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze n. 6/SSLG del 6 giugno 2014, concernente una ulteriore assegnazione di risorse a valere sullo stanziamento di cui al richiamato

art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43/2013 e alla citata legge n. 147/2013, nonché altre misure di intervento, per un totale di 468.978.452,34 euro, necessarie ad assicurare senza soluzione di continuità il processo di ricostruzione degli immobili privati nei territori colpiti dal sisma del 2009 fino a tutto il mese di luglio 2014;

Vista inoltre la nota n. 976 del 16 giugno 2014 con la quale il DISET trasmette ulteriore documentazione istruttoria a corredo della citata proposta;

Considerato che nella citata proposta sono esposti i risultati dell'ultimo monitoraggio al 28 febbraio 2014 sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione del cratere abruzzese trasmessi alla Ragioneria generale dello Stato e al DISET con la nota n. 3730 del 31 marzo 2014 dell'USRA, per quanto concerne il comune di L'Aquila e con la nota n. 1424 del 31 marzo 2014 dell'USRC, per quanto riguarda gli altri comuni del cratere e i comuni fuori cratere e considerati altresì i successivi aggiornamenti allegati alla suddetta nota DISET n. 976/2014;

Tenuto conto che, sulla base dei dati del predetto monitoraggio al 28 febbraio 2014, risulta che - a fronte delle risorse assegnate e impegnabili a legislazione vigente a favore della ricostruzione privata del cratere abruzzese con le precedenti delibere di questo Comitato n. 135/2012, n. 50/2013 e n. 1/2014 - le risorse residue a disposizione del comune di L'Aquila e dei restanti comuni del cratere ammontano rispettivamente a 119.379.511,00 euro e 154.756.158,42 euro, mentre i comuni fuori cratere hanno valutato positivamente istruttorie di contributo in eccesso rispetto alla propria quota impegnabile per un importo pari a 20.704.305,69 euro;

Tenuto conto che il fabbisogno complessivo di risorse per la ricostruzione privata relativo al periodo marzo - luglio 2014 è stato stimato in 388.493.791,67 euro per la Città di L'Aquila, in 167.947.316,05 euro per tutti gli altri comuni del cratere e in 11.212.549,93 euro per i comuni fuori cratere;

Considerato che dalla proposta risulta che il fabbisogno da finanziare, al netto delle richiamate dotazioni residue disponibili al 28 febbraio 2014, risulta pari a 269.114.280,67 euro per il comune di L'Aquila e a 31.916.855,62 euro per i comuni fuori cratere, mentre per gli altri comuni del cratere la proposta prevede la copertura del relativo intero fabbisogno complessivo pari a 167.947.316,05 euro;

Considerato che l'esigenza di assegnare agli altri comuni del cratere l'importo corrispondente all'intero fabbisogno deriva dalla circostanza che, in attuazione di precedenti assegnazioni di questo Comitato, le ripartizioni di risorse tra tali singoli comuni sono state effettuate dal DISET e/o dagli Uffici speciali per la ricostruzione in via preventiva rispetto all'impegno delle medesime risorse e prima dell'attivazione del sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione della ricostruzione e considerato pertanto che non risulta ora possibile rimodulare fra gli stessi comuni le residue risorse disponibili - riferite al complesso degli altri comuni del cratere, pari a 154.756.158,42 euro - in funzione delle effettive e immediate esigenze di concessione dei contributi;

Considerato che, al fine di garantire un'efficace e flessibile allocazione delle risorse da assegnare agli altri comuni del cratere per le esigenze di ricostruzione privata, la proposta in esame prevede che tali risorse siano ripartire tra i singoli comuni dall'USRC, a fronte delle istruttorie da essi concluse positivamente, una volta che, sulla base dei dati di monitoraggio, risultino integralmente impegnate le risorse loro precedentemente attribuite, di cui alla ricognizione dell'USRC del 19 maggio 2014, allegata alla richiamata nota DISET n. 976/2014;

Considerato pertanto che la proposta in esame quantifica in complessivi 468.978.452,34 euro la copertura del fabbisogno relativo al periodo marzo - luglio 2014, prevedendo una dettagliata articolazione degli importi da assegnare in via definitiva e delle autorizzazioni a impegnare, già dal 2014, le risorse relative alle annualità 2015 e 2016 - di cui alla predetta legge n. 147/2013 e alle citate delibere n. 135/2012 e n. 50/2013 - a favore del comune di L'Aquila (per un totale di 269.114.280,67 euro), degli altri comuni del cratere (per un totale di 167.947.316,05 euro) e dei comuni fuori cratere (per un totale di 31.916.855,62 euro), come risulta dalla tabella 2 allegata alla medesima proposta;

Tenuto conto che lo stato di utilizzo delle risorse per la ricostruzione privata da parte del comune di L'Aquila, degli altri comuni del cratere e dei comuni fuori cratere sismico sarà ulteriormente valutata alla luce dei risultati del prossimi monitoraggi bimestrali;

Vista inoltre la proposta del citato Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze n. 13/SSLG del 29 luglio 2014, concernente l'assegnazione di complessivi 11.170.402,10 euro per le finalità di assistenza alla popolazione e in particolare per la prosecuzione per tutto l'anno 2014 dei seguenti benefici, a valere sulle somme stanziate per l'anno 2014 (300 milioni di euro) dal predetto art. 1, comma 255, della legge n. 147/2013 - tabella E:

- contributo per l'autonoma sistemazione di cui alla citata OPCM n. 3754/2009, art. 11, commi 1, 2, 3 e successive modifiche e integrazioni, ovvero assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, di cui al predetto art. 13, comma 1, dell'OPCM n. 4013/2012;

- contratti di locazione di cui ai richiamati art. 1 dell'OPCM n. 3769/2009 e art. 5, dell'OPCM n. 3789/2009, così come modificato dall'art. 9 dell'OPCM n. 3808/2009;

Considerato che, come evidenziato nella predetta proposta n. 13/SSLG/2014, dalla documentazione istruttoria raccolta dal DISET e dalla Ragioneria generale dello Stato (RGS) risulta che l'USRC dispone di risorse sufficienti a proseguire le predette forme di assistenza fino al termine del corrente anno, mentre l'USRA ha necessità di risorse aggiuntive;

Tenuto conto, in particolare, che l'USRA ha rappresentato un fabbisogno complessivo per il 2014 pari a 23.605.205,62 euro, articolato nelle voci di spesa connesse all'assistenza alla popolazione e in particolare per i contributi autonoma sistemazione, per gli affitti concordati e Fondo immobiliare, per i traslochi e il deposito temporaneo di mobilio da/verso le unità immobiliari danneggiate/riparate, per l'indennizzo dei beni mobili danneggiati dal sisma, per i benefici in favore dei nuclei con fragilità sociali, come definite nelle OPCM sopra richiamate;

Considerato che, rispetto al fabbisogno complessivo aggiuntivo rappresentato dall'USRA per l'assistenza alla popolazione, la predetta proposta n. 13/SSLG/2014 prevede di finanziarne la sola parte relativa alle spese per il contributo di autonoma sistemazione (CAS) ovvero per l'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche e per la proroga dei contratti di locazione (affitti concordati e Fondo immobiliare), per un importo totale di 11.170.402,10 euro, spese per le quali è stata rilevata una sostanziale congruità del fabbisogno espresso rispetto al numero dei beneficiari, alle previsioni di rientro nelle unità immobiliari e al numero di cantieri chiusi segnalati nel monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi;

Considerato che, con riferimento alla rimanente parte del fabbisogno - rappresentata dalle voci "Benefici ai nuclei con fragilità sociali", "Traslochi e deposito temporaneo di mobilio" e "Indennizzo beni mobili danneggiati" - nella proposta viene evidenziata la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori emersa nel corso della verifica di congruità della spesa;

Considerato che, al netto delle assegnazioni oggetto della presente delibera poste a carico degli stanziamenti di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 (legge n. 147/2013, tabella E e art. 1, comma 255), residuano sui citati stanziamenti gli importi di 69.861.565,25 euro per il 2014 e 81.031.967,36 euro per il 2015;

Tenuto conto dell'esame delle due citate proposte svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 3327-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, recante le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Udita l'illustrazione delle dette proposte svolta dal competente Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze sulle quali viene acquisito l'accordo del competente Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dei Ministri, dei Vice Ministri e degli altri Sottosegretari di Stato presenti;

Ravvisata l'esigenza di adottare la presente delibera al fine di corrispondere con urgenza alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione privata senza soluzione di continuità almeno fino a fine luglio 2014, nonché dei benefici, per tutto l'anno in corso, connessi all'erogazione del contributo di autonoma sistemazione, ovvero all'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche e alla proroga dei contratti di locazione per la popolazione del comune di L'Aquila colpita dal sisma del 6 aprile 2009;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse per la ricostruzione privata di cui all'art. 7-bis *del decreto-legge n. 43/2013 e della legge di stabilità 2014, n. 147/2013*

Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, in accoglimento della proposta richiamata in premessa che quantifica in complessivi 468.978.452,34 euro la copertura del relativo fabbisogno per il periodo marzo - luglio 2014, vengono disposte le assegnazioni definitive e le autorizzazioni ad assumere impegni anticipati di cui al presente punto 1 e al successivo punto 2.

Sono in particolare disposte le seguenti assegnazioni definitive a valere sulle risorse stanziate dall'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43/2013, di cui alla richiamata delibera n. 50/2013, nonché a valere sulle risorse stanziate dalla legge n. 147/2013, come riportate nelle tavole 1 e 2, allegate alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante:

1.1 Assegnazioni a favore del comune di L'Aquila:

a) assegnazione di 63.294.575,83 euro a valere sull'annualità 2014 delle risorse stanziate dalla legge n. 147/2013 (tavola 2, colonna *F)*;

b) assegnazione di 205.819.704,82 euro a valere sull'annualità 2015 delle risorse stanziate dalla legge n. 147/2013 (tavola 2, colonna *G)*, assegnazione di cui viene autorizzato l'impegno sin dal corrente anno 2014;

1.2 Assegnazioni a favore degli altri comuni del cratere:

a) assegnazione definitiva di 55.982.438,68 euro a valere sull'annualità 2014 delle risorse assegnate programmaticamente con la delibera n. 50/2013 (tavola 2, colonna *C)*;

b) assegnazione definitiva di 23.787.543,56 euro a valere sull'annualità 2015 delle risorse assegnate programmaticamente con la delibera n. 50/2013, assegnazione di cui viene autorizzato l'impegno sin dal corrente anno 2014 (tavola 2, colonna *D)*;

c) assegnazione definitiva di 55.982.438,68 euro a valere sull'annualità 2016 delle risorse assegnate programmaticamente con la delibera n. 50/2013, assegnazione di cui viene autorizzato l'impegno sin dal corrente anno 2014 (tavola 2, colonna *E)*;

1.3 Assegnazioni a favore dei comuni fuori del cratere sismico:

a) assegnazione di 13.148.327,82 euro a valere sull'annualità 2014 delle risorse stanziate dalla legge n. 147/2013 (tavola 2, colonna *F)*;

b) assegnazione di 13.148.327,82 euro a valere sull'annualità 2015 delle risorse stanziate dalla legge n. 147/2013, assegnazione di cui viene autorizzato l'impegno sin dal corrente anno 2014 (tavola 2, colonna *G)*;

c) assegnazione definitiva di 5.620.200,00 euro a valere sull'annualità 2016 delle risorse assegnate programmaticamente con la delibera n. 50/2013, assegnazione di cui viene autorizzato l'impegno sin dal corrente anno 2014 (tavola 2, colonna *E)*.

2. Autorizzazione all'assunzione di impegni anticipati a valere su annualità future di preqresse assegnazioni

Gli altri comuni del cratere, oltre agli impegni anticipati di cui al precedente punto 1.2, lettere *b)* e *c)*, sono altresì autorizzati a impegnare già dal corrente anno 2014 un importo totale pari a 32.194.895,13 euro, a valere sulle risorse relative all'annualità 2015 assegnate per le finalità di ricostruzione dell'edilizia privata con la delibera n. 135/2012 (tavola 2, colonna *B)*.

3. Ripartizione delle risorse assegnate agli altri comuni del cratere da parte dell'USRC

Al fine di garantire un'efficace e flessibile allocazione delle risorse da assegnare agli altri comuni del cratere per le esigenze di ricostruzione privata, le risorse di cui ai precedenti punti 1.2 e 2, pari complessivamente a 167.947.316,05 euro, saranno ripartite tra i singoli comuni dall'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC), a fronte delle istruttorie da essi concluse positivamente, una volta che, sulla base dei dati di monitoraggio, risultino integralmente impegnate le risorse loro precedentemente attribuite, di cui alla ricognizione dell'USRC del 19 maggio 2014, allegata alla nota DISET n. 976/2014 citata in premessa.

4. Erogazione delle risorse trasferite per la ricostruzione degli immobili privati nel cratere abruzzese

I comuni assegnatari delle risorse per la concessione di contributi a privati - finalizzati alla ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta - possono utilizzare le disponibilità di cassa derivanti dai trasferimenti annuali a valere sulle assegnazioni disposte con la presente delibera e con le precedenti delibere n. 43/2012, n. 135/2012, n. 50/2013 e n. 1/2014, per erogazioni di contributi della stessa natura concessi a valere sulla competenza assegnata anche per annualità successive rispetto a quella di trasferimento.

Resta fermo che, nel rispetto dell'art. 7-*bis* del richiamato decreto-legge n. 43/2013, le erogazioni complessive devono essere effettuate nel limite delle risorse trasferite per ciascun anno di competenza.

5. Monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi

5.1 II monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse di cui ai precedenti punti 1 e 2 viene svolto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012 richiamato in premessa.

5.2 Sulla base degli esiti delle attività di monitoraggio riferiti a ciascun comune, concernenti i contributi concessi per le finalità di ricostruzione dell'edilizia privata e il relativo stato di impiego delle risorse allo scopo finalizzate, le assegnazioni definitive, a valere sulle risorse residue stanziate dal richiamato art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43/2013 e dalla richiamata legge n. 147/2013, saranno disposte con successive delibere di questo Comitato.

6. Assegnazione di risorse per l'assistenza alla popolazione

6.1 Per le finalità richiamate in premessa volte a garantire la necessaria assistenza alla popolazione del comune di L'Aquila coipita dal sisma dei 6 aprile 2009, viene assegnato a favore del detto comune l'importo di 11.170.402,10 euro ai sensi del citato art. 1, comma 255, della legge n. 147/2013.

6.2 Le risorse assegnate al precedente punto 6.1 sono finalizzate all'erogazione dei seguenti benefici:

• contributi di autonoma sistemazione di cui all'art. 11, commi 1, 2, 3 dell'OPCM n. 3754/2009 e successive modifiche e integrazioni, ovvero all'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, di cui all'art. 13, comma 1, dell'OPCM n. 4013/2012;

• spese connesse ai contratti di locazione di cui all'art. 1 dell'OPCM n. 3769/2009 e all'art. 5 dell'OPCM n. 3789/2009, così come modificato dall'art. 9 dell'OPCM n. 3808/2009.

6.3 Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali (DISET) della Presidenza del Consiglio dei ministri presenterà a questo Comitato, entro 31 marzo 2015, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse di cui al precedente punto 6.1, sulla base delle informazioni fornite dairUfficio speciaie per ia ricostruzione della Città di L'Aquila.

7. Trasferimento delle risorse

Le risorse assegnate con la presente delibera potranno essere erogate compatibilmente con gli importi annualmente iscritti in bilancio.

Roma, 1° agosto 2014

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze reg.ne prev. n. 3792

ALLEGATO 1

Tavola 1: impegni e utilizzi delle risorse sinora autorizzate dal CIPE per la ricostruzione privata e stima del fabbisogno relativo al periodo marzo-luglio 2014 *(importi in euro)*

	AUTORIZZAZIONI DI IMPEGNO FINORA DISPOSTE DAL CIPE IN FAVORE DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA	UTILIZZI (IMPEGNI + ISTRUTTORIE POSITIVE)	MARGINI (monitoraggio al 28 febbraio 2014)	FABBISOGNO MEDIO MENSILE E FABBISOGNO COMPLESSIVO PER IL PERIODO MARZO-LUGLIO 2014 (monitoraggio al 28 febbraio 2014)		
Comuni	Totale autorizzazioni d'impegno (A)	Totale utilizzi (B)	Margine disponibile A - B (C)	Stima prudenziale impegni medi mensili nel periodo marzo-luglio 2014 (D)	Fabbisogno di risorse marzo-luglio 2014 D x 5 (E)	Fabbisogno marzo-luglio 2014 da coprire con ulteriori assegnazioni E - C (F)
L'Aquila	1.815.882.811,00	1.696.503.300,00	119.379.511,00	77.698.758,33	388.493.791,65	269.114.280,65
Altri comuni del cratere (*)	598.429.377,08	443.673.218,66	154.756.158,42	33.589.463,21	167.947.316,05	167.947.316,05
Comuni fuori cratere	94.240.304,31	114.944.610,00	-20.704.305,69	2.242.509,99	11.212.549,95	31.916.855,64
Totale	**2.508.552.492,39**	**2.255.121.128,66**	**253.431.363,73**	**113.530.731,53**	**567.653.657,65**	**468.978.452,34**

(*) Il fabbisogno esposto per gli altri Comuni del cratere nella colonna E (167.947.316,05 euro) viene integralmente coperto, in quanto il margine indicato nella colonna C (154.756.158,42 euro) è riferito al complesso dei detti Comuni, alcuni dei quali non hanno integralmente utilizzato le risorse loro assegnate che tuttavia non possono essere messe a disposizione degli altri Comuni del cratere in più avanzato stato di ricostruzione. Pertanto, a fini di maggiore flessibilità, l'intero fabbisogno di 167.947.316,05 euro (colonna F) sarà ripartito dall'USRC tra i Comuni del cratere a fronte delle istruttorie da essi concluse positivamente, una volta che, sulla base dei dati di monitoraggio, risultino integralmente impegnate le risorse loro precedentemente attribuite.

ALLEGATO 2

Tavola 2 - Assegnazione di risorse a copertura del fabbisogno per la ricostruzione privata relativo al periodo marzo-luglio 2014 - *importi in euro*

Comuni	FABBISOGNO COMPLESSIVO	COPERTURA DEL FABBISOGNO (FONTI E ASSEGNAZIONI)						ASSEGNAZIONI TOTALI DISPOSTE CON LA PRESENTE DELIBERA
	Periodo marzo-luglio 2014	Delibera CIPE n. 135/2012	D.L. 43/2013, art.7-bis e delibera CIPE n. 50/2013			L. 147/2013 - legge di stabilità 2014		
	(A)	2015 (B)	2014 (C)	2015 (D)	2016 (E)	2014 (F)	2015 (G)	
L'Aquila (*)	**269.114.280,65**	annualità già assegnata	annualità già assegnata	annualità già assegnata	annualità già assegnata	63.294.575,83	205.819.704,82	**269.114.280,65**
Altri comuni del cratere (**)	**167.947.316,05**	32.194.895,13	55.982.438,68	23.787.543,56	55.982.438,68			**167.947.316,05**
Comuni fuori cratere	**31.916.855,64**	annualità già assegnata	annualità già assegnata	annualità già assegnata	5.620.200,00	13.148.327,82	13.148.327,82	**31.916.855,64**
TOTALE	**468.978.452,34**	**32.194.895,13**	**55.982.438,68**	**23.787.543,56**	**61.602.638,68**	**76.442.903,65**	**218.968.032,64**	**468.978.452,34**

(*) Le assegnazioni a favore del Comune di L'Aquila a valere sulle disponibilità stanziate dalla legge di stabilità per il 2014 sono state quantificate in modo tale da costituire - ove sommate alla precedente assegnazione di cui alla delibera n. 1/2014 (euro 142.525.129,00 per l'annualità 2014) - uguali quote di competenza per il 2014 e il 2015, pari a euro 205.819.704,83.

(**) Le assegnazioni a favore degli "Altri comuni del cratere" sono state quantificate, a copertura dell'intero fabbisogno dei medesimi Comuni, in modo tale da garantire le stesse quote di competenza per gli anni 2014, 2015 e 2016 (pari a euro 55.982.438,68), al fine di consentire una più agevole gestione della cassa. La quota relativa all'annualità 2015 viene finanziata a valere sulle assegnazioni disposte con le delibere nn. 135/2012 e 50/2013 in proporzione al loro peso sulla complessiva disponibilità per l'anno 2015.

14A09767

DELIBERA 1° agosto 2014.

Schemi di contratto di programma e di contratto di servizio per i trienni 2010-2012 e 2013-2015 da stipulare tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della difesa, e l'E.N.A.V. S.P.A. (Delibera n. 29/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, recante «Approvazione della Convenzione internazionale per l'aviazione civile» stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944;

Vista la legge 11 luglio 1977, n. 411, recante «Istituzione di una tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, concernente «Uso dello spazio aereo, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 maggio 1980, n. 242»;

Vista la legge 15 febbraio 1985, n. 25, recante, tra l'altro, «Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico civile e di utilizzo del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta»;

Visto il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante «Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 5 maggio 1989, n. 160;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 385, recante «Disposizioni in materia di trasporti»;

Vista la legge 20 dicembre 1995, n. 575, recante «Adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol)», firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e gli atti internazionali successivi, tra cui in particolare l'accordo multilaterale sui canoni di rotta;

Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, concernente «Trasformazione in ente pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale», e visto, in particolare, l'art. 2, con cui si affidano all'Ente l'organizzazione e la gestione dei servizi di assistenza al volo e dei relativi compiti, e l'art. 9, concernente il contratto di programma ed il contratto di servizio;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, concernente «Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile - Enac»;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a questo Comitato la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle Autorità di settore;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante «Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della comunità»;

Vista l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede la costituzione, presso questo Comitato, di un Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);

Vista la legge 29 gennaio 2001, n. 10, recante «Disposizioni in materia di navigazione satellitare» e visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2005, concernente «Ripartizione del fondo di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 6» di detta legge;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti» e visto, in particolare, l'art. 26, concernente il recepimento degli annessi alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile;

Visto il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, recante «Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese»;

Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante «Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile», convertito in legge 9 novembre 2004, n. 265;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, concernente «Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265», poi modificato ed integrato con il decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e visti, in particolare, gli articoli da 11-*sexies* a 11-*terdecies*, che dettano indicazioni per il settore aeroportuale, prevedendo - tra l'altro - che i coefficienti unitari di tassazione vengano determinati secondo parametri di efficientamento dei costi indicati nel contratto di programma, che deve assegnare un obiettivo di recupero della produttività in base agli specifici elementi di cui all'art. 11-*sexies*, comma 1, lettera *f)*;

Visto il regolamento (CE) della Commissione 20 dicembre 2005, n. 2096/2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, recante «Attuazione della direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile»;

Visto il regolamento (CE) della Commissione 6 dicembre 2006, n. 1794/2006, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), istituito con delibera di questo Comitato 8 maggio 1996 (*G.U.* n. 138/1996);

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante «Attuazione della Direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo;

Vista la legge 3 agosto 2009, n. 102, che all'art. 3, per la realizzazione degli interventi di ammodernamento dell'infrastrutture e dei sistemi necessari per assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea negli aeroporti in detto articolo individuati, autorizza la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012;

Visto il regolamento (UE) della Commissione 29 luglio 2010, n. 691/2010, che ha modificato il regolamento (CE) n. 2096/2005;

Visto il regolamento (UE) della Commissione 16 dicembre 2010, n. 1191/2010, che modificato il regolamento (CE) n. 1794/2006, disciplinando l'applicazione degli schemi di performance per i servizi della navigazione aerea;

Vista la decisione della Commissione 21 febbraio 2011, n. 2011/121/UE, con la quale sono stati fissati gli obiettivi prestazionali e le soglie di allarme a livello dell'Unione europea per la fornitura di servizi di navigazione aerea per il periodo 2012-2014;

Visto l'art. 4, comma 41, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato il comma 10, dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 77/1989, recante «Disposizioni urgenti in materia di trasporti e concessioni marittime», convertito con legge n. 160/1989;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che all'art. 36 conferma la competenza di questo Comitato, tra l'altro, in materia di contratti di programma e di atti convenzionali con particolare riguardo ai profili di finanza pubblica;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 3 maggio 2013, n. 390/2013, con il quale sono state stabilite le misure necessarie per migliorare le prestazioni complessive dei servizi di navigazione aerea e delle funzioni di rete per il traffico aereo generate all'interno delle regioni europea (EUR) e dell'Africa (AFI) dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO), a decorrere dal 1° gennaio 2015;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 3 maggio 2013, n. 391/2013 con il quale, in sostituzione del regolamento (CE) n. 1794/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2015 è stato revisionato il sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea;

Visto l'art. 25, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che consente l'utilizzo, per la compensazione dei costi sostenuti da Enav S.p.A. nell'anno 2012, delle disponibilità residue delle risorse iscritte in bilancio per l'anno 2012 destinate ai Contratti di servizio e di programma dell'Enav S.p.A. di cui all'art. 5, comma 10, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160;

Visto il decreto 22 aprile 1997, emanato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro e recante «Approvazione del Regolamento amministrativo-contabile dell'Ente nazionale di assistenza al volo», e visti in particolare gli artt. 2 e 3;

Visto il decreto 5 maggio 1997, emanato dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, recante «Modalità per la regolarizzazione dei flussi finanziari fra Eurocontrol e lo Stato italiano»;

Visto il decreto 27 maggio 1997, emanato del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della difesa, e recante «Approvazione dello Statuto dell'Ente nazionale di assistenza al volo» e visti in particolare gli articoli 3, 5 e 6 dello stesso;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 13 luglio 2005, recante «Disciplina delle modalità e dei tempi per l'assunzione del concreto esercizio, da parte di Enac, delle funzioni di autorità nazionale di vigilanza e per il trasferimento in capo allo stesso Ente della titolarità dei diritti tariffari, già di pertinenza di Enav S.p.A., corrispondenti ai costi delle attività di regolazione e certificazione da trasferire a Enac»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2008, riguardante la disciplina del trasporto aereo di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, con il quale si è proceduto alla riorganizzazione dei NARS e che all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte dello stesso nucleo, dell'applicazione - negli schemi di contratto sottoposti a questo Comitato - dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 16 dicembre 2009, recante «Determinazione dell'esponente da utilizzare per calcolare le unità di servizi terminali a decorrere dal 1° gennaio 2010 e per il periodo transitorio previsto dal regolamento CE n. 1794/2006»;

Vista la delibera 22 luglio 2010, n. 66 (*G.U.* n. 195/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sullo schema del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - di concerto con Ministeri dell'economia e delle finanze e della difesa - e Enav S.p.A. per il triennio 2007-2009 e sullo schema del contratto di servizio relativo al medesimo triennio;

Vista la nota 6 dicembre 2013, n. 41767, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, ai fini della sottoposizione a questo Comitato, gli schemi del Contratto di programma e del Contratto di servizio per il triennio 2010-2012, corredati da allegati tecnici;

Vista la nota 23 dicembre 2013, n. 44075, con la quale il Capo di Gabinetto del citato Ministero ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di successiva seduta di questo Comitato di alcuni argomenti, tra cui i citati schemi di Contratto di programma e di Contratto di servizio;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° aprile 2014, n. 12925, con la quale, in esito a richiesta avanzata dal NARS nel corso della riunione istruttoria del 28 marzo 2014, sono stati inviati gli schemi del Contratto di programma e del Contratto di servizio per il triennio 2013-2015, corredati da allegati tecnici, per la contestuale sottoposizione a questo Comitato;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 aprile 2014, n. 15403, con la quale sono stati inviati ulteriori elementi istruttori richiesti con nota RIPE n. 1740 del 10 stesso mese, successivamente integrati da specifiche tecniche da parte di Enav S.p.A.;

Visto il parere n. 3/2014 reso dal NARS nella seduta del 28 maggio 2014, alla quale hanno partecipato, su invito del coordinatore, anche rappresentanti del Ministero della difesa in relazione al previsto concerto da formulare sui contratti in questione;

Considerato che, nelle more della definizione del Contratto di programma, l'Enav ha continuato a svolgere senza soluzione di continuità la propria attività istituzionale;

Rilevato in via generale, che gli schemi in questione sono stati sottoposti a questo Comitato per il triennio 2010-2012 oltre il periodo di regolazione e per il triennio 2013-2015 nel corso della seconda annualità, ma in maniera contestuale al fine di ricondurre le procedure approvative a tempistiche programmatorie adeguate;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

1) per quanto concerne gli schemi di Contratto di programma:

che detti schemi, come previsto dall'art. 9 della legge n. 665/1996, definiscono e disciplinano:

i servizi di assistenza al volo e le connesse prestazioni che la società è obbligata a fornire;

gli obiettivi e i parametri di sicurezza e qualità dei servizi;

il piano di investimenti correlato al perseguimento delle finalità istituzionali;

i rapporti con le istituzioni, enti, società ed organismi internazionali che operano nel settore della navigazione aerea e dell'aviazione civile in generale;

le verifiche, gli obblighi di adeguamento e le sanzioni per i casi di inadempienza;

che le tariffe di assistenza al volo in rotta e in terminale per gli anni 2010 e 2011 sono state stabilite, rispettivamente, secondo le metodologie CUT (coefficiente unitario di tariffazione di rotta) e CTT (coefficiente di tariffazione di terminale), e che i costi ammessi per la determinazione dei coefficienti tariffari sono trattati secondo il metodo del full cost recovery, con l'esclusione dei costi operativi e del personale (IRAP esclusa) a cui si applica il metodo del cost cap, che postula l'applicazione di obiettivi di efficientamento;

che dall'anno 2012 le tariffe per i servizi di rotta sono individuate in base ai Piani nazionali di performance prescritti dai regolamenti UE n. 691/2010 e n. 1794/2006, come modificato dal regolamento UE n. 1191/2010 e che il 1° Piano, valido per il triennio 2012-2014, è stato approvato dalla Commissione nel dicembre di detto anno ed è entrato in vigore retroattivamente al 1° gennaio stesso anno sì che da tale data lo schema regolatorio individuato dal Contratto di programma e il meccanismo che ne è alla base (cost *cap)* è applicato alla sola attività di terminale;

che, come specificato all'art. 8 del Contratto 2013-2015, le tariffe CTT e CUT relative all'anno 2015 debbono essere applicate in conformità a quanto previsto ai punti 1 e 2 dell'art. 10 del regolamento UE n. 390/2013 e che il contratto reca l'impegno delle parti di anticipare, per quanto concerne le tariffe di terminale, al 2014 l'effetto dell'introduzione delle 3 fasce di traffico individuate dal regolamento n. 391/2013 sulla base dei movimenti di trasporto aereo registrati negli aeroporti nazionali e per le quali debbono essere fissate tariffe CTT differenziate; impegno che, giusta quanto pubblicizzato dalla società, è stato assolto ed ha comportato riduzioni per gli aeroporti collocati nelle prime due fasce;

che il gruppo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti dei Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa, dell'Enav S.p.A. e dell'Enac, che ha effettuato l'istruttoria in vista della stipula del contratto 2010-2012, in relazione alla mancanza di una tempestiva formalizzazione della citata delibera n. 66/2010, ha considerato la misura di efficientamento individuata nella delibera stessa quale obiettivo da conseguire a partire dall'annualità 2012, fermo restando quanto in vigore per il 2010 e il 2011;

che il medesimo citato gruppo tecnico di lavoro, vista la particolare dinamica negativa del traffico determinata da fattori esogeni nelle annualità 2011, 2012 e 2013, ha condiviso di individuare come meccanismo di sterilizzazione degli effetti sul traffico (ai fini di verifica del grado di efficientamento realizzato dall'Enav) una procedura coerente con la disciplina della «Ripartizione del rischio» del costo e del traffico, prevista dall'art. 11-*bis*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1794/2006 così come modificato dal regolamento (UE) n. 1191/2010, recepita negli allegati J degli schemi di Contratto di programma;

che la società nell'annualità 2010 ha raggiunto un livello di efficientamento del 2 per cento, nell'annualità 2011 dell'1,6 per cento, nell'annualità 2012 del 3 per cento in riferimento alla sola attività di terminale in base al meccanismo di sterilizzazione del traffico sopra richiamato e applicando il coefficiente d'inflazione programmata individuato dal Fondo monetario internazionale coerentemente con l'Allegato J che fa implicito riferimento alla prassi comunitaria;

che ciascun schema di Contratto di programma è corredato, tra l'altro, dal piano degli investimenti, soggetto a rimodulazione annuale in base alle esigenze di gestione e di modifiche in corso d'esercizio a causa di situazioni contingenti e non prevedibili; in particolare il piano degli investimenti 2010-2012 prevedeva investimenti per complessivi 672,13 milioni di euro, mentre il piano degli investimenti allegato al contratto di programma 2013-2015 prevede investimenti in autofinanziamento nell'arco temporale 2013-2017 per complessivi 578,6 milioni di euro cui sono da aggiungere interventi per altri 62,91 milioni di euro qualora vengano concessi i relativi «finanziamenti esterni»;

che l'Enav nella documentazione integrativa trasmessa con riferimento alle richieste formulate dal NARS in sede istruttoria ha presentato una rendicontazione degli investimenti realizzati in autofinanziamento a valere sui contratti 2007-2009 e 2010-2012 e ha fornito precisazioni in ordine alle modalità di copertura degli investimenti realizzati con «finanziamenti esterni», specificando altresì gli importi incassati nel periodo 2009-2012 ai sensi della legge n. 102/2009 e le quote sinora utilizzate;

che il Contratto di programma 2013-2015 avvia a soluzione la problematica degli aeroporti militari per i quali è previsto il trasferimento dell'espletamento dei servizi di navigazione aerea a Enav;

2) per quanto concerne gli schemi di Contratto di servizio:

che detti schemi, come previsto dall'art. 9 della legge n. 665/1996, definiscono e disciplinano:

i corrispettivi economici e le modalità di erogazione dei servizi resi in condizione di non remunerazione diretta dei costi;

gli standard di sicurezza e di qualità dei servizi erogati anche in base alla normativa comunitaria;

le sanzioni in caso di inadempienza;

che nello specifico, il Contratto di servizio 2010-2012 individua, quali servizi istituzionali resi in condizioni di non remunerazione diretta dei costi e quindi a carico dello Stato, i medesimi servizi considerati nei contratto precedente ovvero:

servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta sia nazionale che internazionale forniti dalla società ai voli esentati ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 1794/2006 e del decreto interministeriale n. 227/T del 28 dicembre 2007: per detti servizi è stato previsto un onere di 15,91 milioni di euro nel 2010, 26,13 milioni di euro nel 2011 e 12,34 milioni di euro nel 2012;

servizi di assistenza alla navigazione aerea in terminale sia nazionale che internazionale forniti dalla società ai voli esentati ai sensi della normativa richiamata all'alinea precedente: per detti servizi è stato previsto un onere di 1,39 milioni di euro nel 2010, 2,25 milioni di euro nel 2011 e di 3,23 milioni di euro nel 2012;

servizi di assistenza alla navigazione aerea in terminale ai voli nazionali ed internazionali, resi negli aeroporti di competenza Enav ai sensi del decreto-legge n. 77/1989, convertito dalla legge n. 160/1989, come modificato dall'art. 11-*sexies* della legge n. 248/2005, ovvero nei c.d. «aeroporti minori» e nei c.d. «aeroporti maggiori»: per detti servizi è previsto un onere di 97,18 milioni di euro (di cui 66,67 milioni di euro per gli «aeroporti minori» e di 30,51 milioni di euro per gli «aeroporti maggiori») nel 2010, di 102,84 milioni di euro (di cui 70,35 milioni di euro per gli «aeroporti minori» e di 32,49 milioni di euro per gli «aeroporti maggiori») nel 2011 e di 50,01 milioni di euro (di cui 33,99 milioni di euro per gli «aeroporti minori» e di 16,02 milioni di euro per gli «aeroporti maggiori») nel 2012;

servizi di assistenza alla navigazione aerea in terminale resi, negli aeroporti di competenza Enav, ai voli nazionali e comunitari soggetti all'abbattimento tariffario del 50% o della diversa misura di cui al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del provvedimento normativo di cui all'alinea precedente: per detti servizi è previsto un onere di 29,08 milioni di euro nel 2010, 35,55 milioni di euro nel 2011 e 20,40 milioni di euro nel 2012;

che il medesimo Contratto di servizio prevede il rimborso dei pagamenti effettuati da Enav a Eurocontrol, per conto della Amministrazioni dello Stato, per assistenza fornita da altri Paesi ad aeromobili della Polizia di Stato e della Guardia di finanza (pari per gli anni 2010, 2011 e 2012 rispettivamente a € 6.343,12, € 1.425,80 e € 939,40), nonché la compensazione dei costi sopportati per garantire la sicurezza dei propri impianti e quella operativa, per un importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

che il Contratto di servizio 2013-2015 in applicazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 41, della legge n. 183/2011 non prevede contributi statati per i servizi di assistenza alla navigazione aerea in terminale ai voli nazionali ed internazionali, resi negli aeroporti di competenza Enav, ovvero nei c.d. «aeroporti minori» e nei c.d. «aeroporti maggiori»;

servizi di assistenza alla navigazione aerea in terminale resi, negli aeroporti di competenza Enav, ai voli nazionali e comunitari, soggetti all'abbattimento tariffario del 50%;

che tale Contratto di servizio 2013-2015 prevede, analogamente al precedente; che siano rimborsate a Enav le somme anticipate, per conto delle Amministrazioni dello Stato, ad Eurocontrol per i voli effettuati da dette Amministrazioni e che siano compensati i costi per garantire la sicurezza dei propri impianti e quella operativa per un importo annuo di 30 milioni di euro;

che dal 2012 gli obiettivi di performance relativi alla sicurezza e alla qualità e la relativa reportistica sono definiti e regolati nel Piano nazionale di performance e che comunque nel biennio 2010-2011 si è registrato un significativo miglioramento della qualità rispetto agli anni precedenti;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 1° agosto 2014, n. 3327, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Esprime parere favorevole:

1) in ordine agli schemi di Contratto di programma e Contratto di servizio per gli anni 2010-2012 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della difesa - e l'E.N.A.V. S.p.A.;

2) in ordine agli schemi di Contratto di programma e Contratto di servizio per gli anni 2013-2015 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della difesa - e l'E.N.A.V. S.p.A., a condizione che vengano recepite le seguenti prescrizioni coerenti col citato parere NARS:

a) nel Contratto di programma:

la clausola di cui all'art. 3 concernente il trasferimento degli aeroporti di Brindisi, Treviso e Rimini sia convenientemente rivalutata, per evitare che la sua applicazione comporti una riduzione generalizzata del livello di servizio offerto, anche tenendo conto che la legge n. 102/2009 ha disposto stanziamenti per consentire

l'ammodernamento degli aeroporti in essa citati (tra cui Brindisi, Treviso e Rimini) in vista dell'assunzione dei servizi di navigazione aerea da parte dell'Enav;

l'art. 4, comma 3, sia adeguato riconducendo ad Enav esplicitamente la responsabilità delle attività di gestione e di manutenzione degli impianti;

gli articoli 6 e 7 richiamino in modo puntuale la o le tabelle di riferimento inserite nel Piano di performance;

all'art. 8 sia espunta la seguente clausola: «I Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, della difesa, l'Enac e l'Enav si impegnano a valutare concretamente, nel corso dell'anno 2014, l'individuazione di un adeguato intervento normativo per garantire, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la stabilizzazione della tariffa di terminale associata alla fascia 3»;

l'art. 19 venga integrato prevedendo sanzioni anche per i casi di inadempimento di obblighi contrattuali ulteriori rispetto a quelli attualmente considerati, quali ad esempio quelli relativi al rispetto degli obiettivi di qualità;

le modulazioni annuali del Piano di investimenti riportino, oltre alla programmazione per gli anni oggetto del contratto e alle proiezioni per gli anni successivi, anche i valori a consuntivo di quanto realizzato nell'anno precedente;

sia prevista una clausola che impegni la società ad assicurare flussi costanti di informazione a questo Comitato con modalità coerenti col sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999;

b) nel Contratto di servizio: sia inserita una clausola al fine di prevedere e disciplinare sanzioni per i casi di inadempienze contrattuali.

Roma, 1° agosto 2014

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze reg.ne prev. n. 3832

14A09768

CIRCOLARI

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CIRCOLARE 15 dicembre 2014, n. **4**.

Misurazione della rappresentatività sindacale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 - Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale - richiesta dati al 31 dicembre 2014.

A tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001

e p. c.:

Al Ministero dell'economia e delle finanze DAG - Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione – SPT dcsii.dag@pec.mef.gov.it

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della Funzione Pubblica protocollo_dfp@mailbox.governo.it

A. PREMESSA

L'art. 43 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dispone che l'Aran deve procedere all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali in corrispondenza dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale, provvedendo alla raccolta dei dati associativi ed elettorali all'uopo necessari.

In particolare, con riguardo ai dati associativi, il citato art. 43 pone in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di trasmettere all'Agenzia i dati relativi alle deleghe per la trattenuta del contributo sindacale rilasciate dai propri dipendenti in favore delle organizzazioni sindacali operanti nel settore pubblico. Il medesimo articolo definisce le regole di tale trasmissione, ulteriormente declinate dall'art. 19 del Contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, come sostituito dall'art. 6 del CCNQ del 24 settembre 2007.

Tanto premesso, ai fini dell'accertamento della rappresentatività per il periodo contrattuale 2016-2018, è necessario acquisire i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori alle organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre 2014.

I dati della rilevazione, come noto, saranno poi sottoposti alla certificazione del Comitato Paritetico previsto dal summenzionato art. 43.

Data la complessità della procedura, che consente all'Aran di accertare la rappresentatività solo dopo la predetta certificazione, la tempestività con la quale questa Agenzia può adempiere al proprio mandato dipende, in grande misura, dal rispetto dei tempi e dal grado di celerità e di collaborazione di codeste Amministrazioni nell'invio dei dati richiesti. Riveste anche particolare importanza la cura nella compilazione delle schede di rilevazione appositamente elaborate dall'Aran per l'acquisizione dei dati.

La rilevazione avverrà esclusivamente mediante procedura on-line. A tal fine, nel sito istituzionale dell'Agenzia, è presente un'Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni attraverso la quale le Amministrazioni dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati all'Agenzia. Si ricorda che per poter accedere a tale Area, occor-

re prioritariamente accreditare il Responsabile Legale dell'Ente (RLE). Per i dettagli relativi alla registrazione o alla verifica del RLE precedentemente registrato si rinvia alle circolari n. 2 e n. 3 del 2014 pubblicate nel sito internet dell'Aran sia nella sezione "In Evidenza", sia nella sezione "Accertamento Rappresentatività", alla voce "Deleghe".

All'interno dell'Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni è stato predisposto un applicativo denominato "DELEGHE SINDACALI", mediante il quale dovranno essere compilate le schede di rilevazione dei dati. In merito, si ricorda che il comma 7 dell'art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. In linea con tale previsione legislativa, l'accesso all'applicativo "DELEGHE SINDACALI" è riservato al Responsabile del Procedimento (RP) deleghe, appositamente designato dal RLE della singola amministrazione. Nel ricordare che all'RP verranno inviate apposite autonome credenziali di accesso, si fa presente che in ogni caso l'RP sarà responsabile, insieme all'RLE, della veridicità e correttezza di tutti i dati immessi nell'applicativo. Tali dati sono equiparati all'invio cartaceo sottoscritto con firma autografa.

L'accesso alla procedura sarà possibile a decorrere dal 1° febbraio 2015 in quanto la rilevazione ha ad oggetto le deleghe sindacali attive alla data del 31.12.2014, ovvero quelle per le quali è stata effettuata una trattenuta nella busta paga relativa al mese di gennaio 2015.

La procedura dovrà essere conclusa entro il 31 marzo 2015, così come previsto dall'art. 43, comma 7 del d.lgs. n. 165 del 2001.

La raccolta deve essere oggettiva ed effettuata con modalità uniformi per tutte le amministrazioni. Conseguentemente, per la compilazione delle schede, non devono essere prese in considerazione indicazioni provenienti da soggetti diversi dall'Aran (sindacati o altro). Le organizzazioni sindacali hanno il diritto di verificare che i dati di pertinenza siano esatti nel numero, nella denominazione e nell'entità del contributo - a tale scopo la legge ha previsto che i dati siano sottoscritti dal sindacato interessato. Le OO.SS., però, non possono fornire indicazioni circa le modalità della loro compilazione, e nel caso in cui ciò avvenga le amministrazioni non devono tenerne conto, attenendosi scrupolosamente alle modalità indicate nella presente nota.

Si richiama l'attenzione sulla necessità che le schermate vengano compilate con particolare diligenza ed attenzione atteso che l'Aran non può in nessun caso modificare il dato inserito dalle amministrazioni.

La presente nota verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* nonché sul sito internet dell'Aran all'indirizzo www.aranagenzia.it nella sezione "Accertamento Rappresentatività" alla voce "Deleghe".

La stessa fornisce le indicazioni generali per la trasmissione telematica all'Aran dei dati richiesti mentre le informazioni dettagliate per la compilazione delle schede predisposte nell'applicativo saranno disponibili nella "Guida alla compilazione" scaricabile nella sezione "DELEGHE SINDACALI" dell'Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni.

Nel proseguo della presente nota con il termine "amministrazione" sono indicate genericamente tutte le Amministrazioni pubbliche, comunque denominate, mentre la dizione "comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza" è semplificata in "comparti ed aree".

B. CHI DEVE TRASMETTERE I DATI

Sono tenute a trasmettere i dati sulle deleghe sindacali tutte le Amministrazioni rappresentate dall'Aran nella contrattazione collettiva nazionale. Si fa presente che nel caso in cui nessun dipendente abbia rilasciato una delega per la trattenuta sindacale, o al 31 dicembre 2014 non vi siano dipendenti ovvero sia in servizio solamente personale comandato da altra amministrazione - da quest'ultima censito -, l'amministrazione dovrà ugualmente accedere all'applicativo DELEGHE SINDACALI e seguire le indicazioni del caso, onde permettere all'Agenzia di concludere la propria rilevazione senza attendere o sollecitare l'invio dei dati. Fanno eccezione:

le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, le quali non devono trasmettere i dati relativi ai propri dipendenti né a dipendenti di altre amministrazioni alle quali, in base ai vigenti statuti regionali, non si applicano i Contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dall'Aran. Le Amministrazioni operanti in tali Regioni e Province autonome che appartengono ai comparti individuati dall'Aran, e che non sono, dunque, ricomprese nella predetta eccezione, devono invece regolarmente inviare i dati;

le Istituzioni di assistenza e beneficenza (ex Ipab) che si sono privatizzate, le ONLUS, e più in generale le istituzioni e le fondazioni di natura assistenziale di carattere privato o che hanno personalità giuridica di diritto privato, a prescindere dal CCNL applicato al personale ivi operante. Detti enti non devono trasmettere i dati relativi ai propri dipendenti. Devono, invece, trasmettere i dati le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex Ipab) di cui al d.lgs. n. 207 del 2001 che hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

C. TIPOLOGIA DI DATI RICHIESTA

L'applicativo "DELEGHE SINDACALI" consentirà alle amministrazioni di compilare on-line le schede di rilevazione.

A tal fine verranno richiesti i seguenti dati:

C1. Numero dipendenti al 31 dicembre 2014

Uno dei dati necessari per la rilevazione delle deleghe è il numero di dipendenti in ruolo (con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato) al 31 dicembre 2014. Si tratta di un dato di stock che fotografa esattamente la situazione a tale giorno. Devono essere conteggiati i dipendenti a cui si applicano solo i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dall'Aran, escludendo coloro che non rientrano in tale fattispecie alla data predetta. L'indicazione del numero dei dipendenti, così definito, non può essere omessa.

Deve essere rispettata la distinzione tra dirigenti e personale del comparto, la suddivisione tra "tempo indeterminato" e "tempo determinato", nonché l'articolazione specificata per categoria di dipendenti. Non può essere riportato un totale generico in quanto il personale dirigente e quello del comparto afferiscono a diversi contratti collettivi nazionali di lavoro (comparto e aree dirigenziali), per ognuno dei quali dovrà essere accertata una diversa rappresentatività sindacale.

Con riguardo al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, le amministrazioni ricomprese nei comparti Scuola e AFAM dovranno indicare solo i dipendenti e dirigenti con incarico annuale o, comunque, sino al termine delle lezioni.

Il dato relativo ai dipendenti in servizio al 31.12.2014 deve essere compilato anche in assenza di deleghe espresse in favore delle organizzazioni sindacali.

Il dipendente in posizione di comando o altro analogo provvedimento a carattere temporaneo, deve essere censito dall'amministrazione in cui è in ruolo. L'amministrazione presso cui lo stesso presta servizio in posizione di comando non deve conteggiare detto personale onde evitare una doppia rilevazione.

Come evidenziato al paragrafo B, se al 31 dicembre 2014 non vi siano dipendenti, ovvero sia in servizio solamente personale comandato da altra amministrazione e da quest'ultima censito, la schermata relativa al personale in servizio al 31 dicembre 2014 deve essere ugualmente compilata indicando il valore zero, onde permettere all'Agenzia di concludere la propria rilevazione senza attendere o sollecitare l'invio dei dati.

Solo qualora, per condizioni particolari (es. enti di recentissima istituzione), il dipendente sia retribuito totalmente dall'amministrazione ove opera temporaneamente in comando, in attesa dell'inquadramento nel nuovo ente, dovrà essere quest'ultimo a rilevarlo. In ogni caso è compito dell'amministrazione verificare che non avvengano duplicazioni.

C2 - Denominazione per esteso ed in sigla dell'organizzazione sindacale

Con il termine organizzazioni sindacali s'intendono esclusivamente le OO.SS. di categoria.

Il comma 7 dell'art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che le modalità di rilevazione devono garantire la riservatezza delle informazioni. Per tale ragione devono essere compilate schede distinte per ognuna delle organizzazioni sindacali a cui sono state rilasciate deleghe per la trattenuta sulla retribuzione.

Il medesimo articolo prevede in capo alle amministrazioni il compito di rilevare e trasmettere i dati richiesti. L'Aran si limiterà a prendere atto degli stessi, non avendo alcun compito di valutazione nè d'interpretazione delle comunicazioni intervenute tra i sindacati e le singole amministrazioni.

Le amministrazioni devono compilare con esattezza i campi relativi all'indicazione della denominazione per esteso e della sigla dell'organizzazione sindacale di categoria, avendo cura di riportare esattamente la denominazione del soggetto sindacale a favore del quale è stata effettuata la trattenuta. Non rileva la struttura organizzativa interna all'organizzazione sindacale percettrice del contributo, né l'intestazione del conto corrente presso cui le somme trattenute sono materialmente versate.

È, di norma, esclusa la possibilità di indicare, anziché la denominazione e la sigla dell'organizzazione di categoria, quella della sola confederazione a cui la stessa aderisce. In tal caso, infatti, in considerazione della coesistenza di più e diverse categorie presenti nel pubblico impiego aderenti alla medesima confederazione, non sarebbe possibile individuare di quale organizzazione sindacale si tratti (ad esempio la sola denominazione UIL, che indica la confederazione, non permette di individuare di quale categoria si tratti. La scheda deve essere perciò correttamente intestata a UIL FPL o UIL PA o UIL SCUOLA, etc., ovvero devono essere compilate tante schede quante sono le categorie aderenti alla medesima confederazione nel caso siano contemporaneamente presenti nell'amministrazione).

Andrà indicata la sola confederazione nell'esclusivo caso in cui la delega del lavoratore sia effettivamente rilasciata a favore di una confederazione e non di un sindacato di categoria, circostanza questa che deve evincersi dalla singola delega e deve essere attentamente verificata.

Si ribadisce che ai sensi dell'art. 19 CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituito dall'art. 6 del CCNQ del 24 settembre 2007, in caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto è sempre esclusa l'attribuzione delle deleghe dell'affiliato all'affiliante. Diverso è il caso di incorporazione/fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto già esistente trattandosi in questo caso, invece, di successione a titolo universale, che deve essere avvenuta entro il 31.12.2014.

C3. Numero deleghe al 31 dicembre 2014

Per delega si intende l'autorizzazione rilasciata dal dipendente al datore di lavoro affinché questi provveda a trattenere una somma X dal trattamento economico di spettanza del lavoratore e la versi ad una organizzazione sindacale. Vanno, pertanto, rilevate le sole iscrizioni ai sindacati tramite delega con trattenuta sulla retribuzione e desumibili esclusivamente dalla stessa (in sintesi, la rilevazione corrisponde alla lettura della retribuzione nella voce specifica).

Non devono essere conseguentemente rilevate le iscrizioni dirette ai sindacati senza delega per la relativa trattenuta sulla retribuzione.

Anche in questo caso, come per il numero dei dipendenti, si tratta di un dato di stock che fotografa esattamente la situazione al 31 dicembre 2014. Non devono, pertanto, essere conteggiate le deleghe revocate prima di tale data né quelle rilasciate dopo tale data, ovvero dall'1 gennaio 2015 in poi.

Per tali ragioni la rilevazione è effettuata sulla retribuzione di gennaio 2015 a valere sul 31 dicembre 2014, in quanto solo a gennaio sono rilevabili tutte le deleghe rilasciate (o revocate) alle organizzazioni sindacali entro il mese di dicembre 2014, incluse, pertanto, le cosiddet-

te nuove deleghe che, seppure non contabilizzate nel dicembre 2014, di fatto erano già attive a tale ultima data (art. 19, comma 5, del CCNQ del 7 agosto 1998 come integrato dall'art. 6, comma 9, del CCNQ del 24 settembre 2007).

In merito si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b, dell'CCNQ in materia di contributi sindacali sottoscritto l'8 febbraio 1996, "la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio". Pertanto è compito delle amministrazioni garantire che nella busta paga di gennaio 2015 vengano effettuate le trattenute relative a tutte le deleghe rilasciate entro la data del 31 dicembre 2014. Al fine di dare piena attuazione alla disposizione contenuta nell'art. 19, comma 5, nei soli limitati casi in cui la lavorazione delle buste paga relative al mese di gennaio si chiuda prima del 31 dicembre 2014, la rilevazione avviene sulla busta paga del mese di febbraio a condizione che in detta busta paga risultino, per le nuove deleghe rilasciate a dicembre 2014, sia la trattenuta riferita al mese di gennaio che quella riferita al mese di febbraio.

Si ribadisce che devono essere indicati esclusivamente i dati relativi a deleghe rilasciate dai dipendenti in favore di organizzazioni che abbiano natura sindacale (*cfr*: anche CCNQ dell'8 febbraio 1996 in materia di contributi sindacali). Pertanto, non devono essere censiti dati relativi ad altre associazioni non aventi tale natura (ad es: associazioni professionali, associazioni di volontariato, associazioni culturali, associazioni che si occupano della formazione professionale, etc…) che determinerebbero una alterazione dei dati raccolti ai fini della rappresentatività sindacale. È compito delle amministrazioni verificare detta circostanza, rilevabile dallo statuto delle singole organizzazioni.

Come per il dato relativo ai dipendenti devono essere rispettate le distinzioni riportate nella scheda in ordine a: dirigenti, personale del comparto, tempo indeterminato, tempo determinato, categorie, senza operare artificiose sommatorie.

Con riguardo al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nei soli comparti Scuola e AFAM e nella relativa area dirigenziale vanno rilevate solo le deleghe rilasciate dai dipendenti e dirigenti con incarico annuale o, comunque, sino al termine delle lezioni.

Ai fini della rilevazione occorre fare riferimento al CCNL applicato al dipendente e non al titolo di studio in possesso dello stesso ovvero alla caratteristica del sindacato di categoria a cui ha rilasciato la delega (es. se un dipendente ha la laurea in medicina ed è iscritto ad un sindacato che rappresenta solo medici, ma appartiene al comparto in quanto inquadrato come tecnico di radiologia, deve essere rilevato nel personale del comparto sanità e non nel personale dell'area di contrattazione IV della dirigenza medico - veterinaria).

Nel caso di organizzazioni che hanno un duplice scopo, sindacale e scientifico, il cui statuto prevede tipologie di iscrizioni diverse, per la sola sezione scientifica ovvero per la sola sezione sindacale - è questo il caso di sindacati medici -, devono essere rilevate solo le iscrizioni a tale ultima sezione.

Qualora la delega in favore di un'organizzazione sindacale risulti frazionata, cioè versata in quote, tutte intestate al medesimo sindacato ma riferite alle varie strutture in cui questo è articolato (ad esempio: parte alla struttura sindacale provinciale, parte a quella regionale e parte a quella nazionale), la delega va ritenuta unitaria e conteggiata una sola volta nell'ambito della stessa scheda, utilizzando, per il calcolo del contributo medio, il suo valore intero (ovvero la somma di tutti i frazionamenti).

C4. Importo del contributo sindacale

La disciplina contenuta nel comma 9 dell'art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che il Comitato Paritetico possa deliberare che "non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area".

Ciò rende indispensabile l'acquisizione del dato, ma anche la massima precisione nel calcolo del suo valore.

L'entità del contributo sindacale (art. 15, comma 5 del CCNQ del 7 agosto 1998) deve essere espressa in euro, in valore unitario medio mensile, escludendo valori percentuali.

Ai fini del calcolo del valore medio unitario mensile si intende esclusivamente il contributo versato da un lavoratore a tempo pieno per l'intero mese lavorativo di riferimento della rilevazione (gennaio 2015 a valere sul 31 dicembre 2014). In tal senso non ha rilievo quanto il lavoratore ha pagato nei mesi precedenti e il numero di mesi di trattenuta della delega nel 2014.

Pertanto:

1. se il contributo sindacale è versato per 13 mensilità, il valore medio mensile deve essere ricalcolato su 12 mensilità;

2. se il dipendente ha un rapporto di lavoro part-time, il valore del suo contributo deve essere riportato a orario intero;

3. se la retribuzione non sia riferita all'intero mese, esempio l'assunzione sia avvenuta il 15 dicembre 2014 o casi analoghi, il valore del contributo deve essere riportato a valore mensile.

C5. Deleghe espresse anche in favore di altre organizzazioni sindacali

Può capitare che il medesimo dipendente, alla data del 31 dicembre 2014, sia contemporaneamente iscritto, tramite delega, a più e diversi sindacati: caso di deleghe doppie o multiple. Tale fattispecie deve essere rilevata in quanto anche questo dato rappresenta una variabile che viene utilizzata ai fini del corretto calcolo della rappresentatività. Conseguentemente, la procedura richiederà espressamente l'inserimento del dato in parola.

D. AMMINISTRAZIONI GESTITE DA "SPT":

Con tale dizione si intendono le amministrazioni che si avvalgono, per la gestione degli stipendi, del competen-

te servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Service Personale Tesoro (SPT) della Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione).

Le amministrazioni in parola, una volta entrate nella procedura, troveranno le schede già compilate atteso che i dati verranno trasmessi, in formato telematico, all'applicativo Aran direttamente da SPT.

Le amministrazioni non potranno modificare le schede precompilate dal predetto Servizio, né sommare, raggruppandole, deleghe con codici diversi, anche se riconducibili alla medesima sigla sindacale. In questo caso non sarebbe più rilevabile il diverso contributo sindacale che sottende al differente codice meccanografico.

Nel caso in cui le organizzazioni sindacali chiedano una modifica dei dati indicati nelle schede predisposte dal competente predetto Servizio del Ministero dell'economia e delle finanze, le amministrazioni dovranno effettuare una verifica con lo stesso Service Personale Tesoro, unica istanza deputata a controllare se le deleghe oggetto della contestazione siano state o meno attivate.

Il Service Personale Tesoro verifica la congruità delle informazioni inserite nel programma di gestione delle buste paga ed, ove necessario, comunica formalmente all'amministrazione (e per conoscenza all'ARAN) il dato aggiornato. Solo a seguito di tale comunicazione l'amministrazione potrà apportare correttivi ai dati precaricati nell'applicativo "DELEGHE SINDACALI".

Si ricorda che l'Agenzia verificherà l'esistenza di eventuali differenze tra il dato precaricato ed il dato presente alla chiusura della rilevazione. Gli RLE saranno responsabili di ogni modifica non accompagnata dalla suindicata documentazione formale di SPT.

Si ricorda che per il comparto Scuola i dati relativi alle deleghe sindacali dovranno essere trasmessi esclusivamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

E. ADEMPIMENTI

E1. Firma del rappresentante sindacale

L'applicativo consentirà di generare un report in formato PDF per ogni organizzazione sindacale, contenente i dati inseriti nel procedimento.

Ai sensi dell'art. 43, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 i dati devono essere controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata con modalità che garantiscano la riservatezza della stessa. Pertanto, ogni report dovrà essere stampato e controfirmato da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui lo stesso si riferisce.

Per rappresentante sindacale si intende il dirigente sindacale (aziendale - di zona - comunale - territoriale - provinciale - nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un componente della RSU o un dipendente appositamente delegati per iscritto (in questi ultimi due casi il delegante è l'organizzazione sindacale e la delega deve essere formalmente presentata).

Va pertanto escluso che:

la firma sia apposta dal medesimo rappresentante sindacale su schede intestate a differenti organizzazioni sindacali. Ogni rappresentante sindacale può sottoscrivere esclusivamente le schede dell'organizzazione che rappresenta;

la firma sia apposta dal componente della RSU, se non per espressa indicazione dell'organizzazione sindacale interessata.

E2. Motivazione della mancata firma del rappresentante sindacale

Ove la scheda non sia controfirmata dall'organizzazione sindacale interessata, come previsto dalla norma, il funzionario responsabile della compilazione deve, utilizzando l'apposito riquadro, specificare il motivo della mancata sottoscrizione con una propria dichiarazione da cui risulti detta circostanza.

In caso di contestazioni da parte delle organizzazioni sindacali, qualora l'amministrazione non ritenga di dover apportare modifiche al dato, le schede devono essere ugualmente completate indicando i motivi della contestazione nelle annotazioni in calce alla scheda.

E3. Trasmissione del report all'organizzazione sindacale

Al fine di garantire un'adeguata informazione il report, contenente i dati inseriti nel procedimento, deve essere inviato all'organizzazione sindacale interessata. Nel rispetto della vigente legislazione sulla riservatezza delle informazioni ad ogni sindacato va inviato esclusivamente il report di propria pertinenza, vale a dire quello intestato all'organizzazione destinataria e non anche quelli intestati alle altre organizzazioni.

La data di invio alla organizzazione sindacale deve essere riportata nell'apposito riquadro.

F. CONSERVAZIONE DEGLI ATTI.

Poiché la rilevazione delle deleghe avverrà in via telematica, nessun documento cartaceo dovrà essere trasmesso all'ARAN.

Si richiama l'attenzione sul fatto che l'amministrazione dovrà conservare per almeno 10 anni tutti i report sottoscritti dalle organizzazioni sindacali (ovvero riportanti la motivazione della mancata firma) e la prova dell'avvenuta trasmissione degli stessi al singolo sindacato, a tutela dell'RP Deleghe e del RLE, atteso che gli stessi dovranno dichiarare, negli appositi campi previsti nell'applicativo "DELEGHE SINDACALI", se è stata acquisita la firma del rappresentante sindacale (indicandone le generalità e il ruolo all'interno del sindacato) o, in caso negativo, la motivazione della mancata firma.

Roma, 15 dicembre 2014

Il Presidente: GASPARRINI

14A09774

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ipstyl»

Estratto determina V&A n. 2508 del 2 dicembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale IPSTYL.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.8 e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Ipstyl», nella forma e confezione sottoelencata: A.I.C. n. 029399019 - «30 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Ipsen S.p.a. (codice fiscale 05619050585), con sede legale e domicilio fiscale in via Figino n. 16 - 20100 Milano (Italia).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09846

Rettifica dell'estratto della determina V&A n. 2176 del 14 ottobre 2014, recante l'autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Muscoril».

Estratto determina V&A n. 2517 del 2 dicembre 2014

È rettificato, nei termini che seguono, l'estratto della determina V&A/2176 del 14/10/2014, concernente l'autorizzazione per modifica stampati del medicinale MUSCORIL pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2014:

laddove è riportato:

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale MUSCORIL.

Confezioni:

AIC n. 015896018 - "4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare" 6 fiale 2 ml

AIC n. 015896020 - "4 mg capsule rigide" 20 capsule

AIC n. 015896032 - "0,25% unguento" tubo da 30 g

AIC n. 015896044 - "0,25% crema" tubo da 30 g

AIC n. 015896069 - "0,25% schiuma cutanea" contenitore sotto pressione da 30 ml

AIC n. 015896083 - "8 mg capsule rigide" 10 capsule

AIC n. 015896095 - "8 mg compresse orodispersibili" 10 compresse

leggasi:

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale MUSCORIL.

Confezioni:

AIC n. 015896018 - "4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare" 6 fiale 2 ml

AIC n. 015896020 - "4 mg capsule rigide" 20 capsule

AIC n. 015896083 - "8 mg capsule rigide" 10 capsule

AIC n. 015896095 - "8 mg compresse orodispersibili" 10 compresse

Titolare AIC: Sanofi-Aventis s.p.a.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa Determinazione sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A09847

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Telfast»

Estratto determina V&A n. 2518 del 2 dicembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale TELFAST.

È autorizzato l'aggiornamento del dossier per l'aggiunta dell'environmental risk assessment per fexofenadina in vista della preparazione di una procedura di repeat use, relativamente al medicinale «Telfast», nelle forme e confezioni:

033303049 - «120» 20 compresse rivestite con film 120 mg;

033303177 - «120 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

033303189 - «120 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

033303191 - «120 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

033303203 - «120 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

033303215 - «120 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

033303227 - «120 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

033303239 - «120 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

033303304 - «120 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

033303316 - «120 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

033303328 - «120 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

033303330 - «120 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

033303342 - «120 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

033303355 - «120 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

033303367 - «120 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

033303379 - «120 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

È inoltre autorizzata la rettifica dello standard terms e della descrizione delle confezioni da: 033303049 - «120» 20 compresse rivestite con film 120 mg; a: 033303049 - «120 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Luigi Bodio n. 37/B - c.a.p. 20158 - Italia, codice fiscale 00832400154.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09848

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fentatienil»

Estratto determina V&A n. 2515 del 2 dicembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale FENTATIENIL.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Fentatienil», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028347019 - «0,05 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml;

A.I.C. n. 028347021 - «0,05 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso o epidurale» 5 fiale da 1 ml;

A.I.C. n. 028347045 - «0,05 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso o epidurale» 5 fiale da 20 ml.

È inoltre modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms la denominazione della confezione da: A.I.C. n. 028347019 - «0,05 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml; a: A.I.C. n. 028347019 - «0,05 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso o epidurale» 5 fiale da 5 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF Spa.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09849

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tamoxifene EG»

Estratto determina V&A n. 2514 del 2 dicembre 2014

Autorizzazione della variazione:

C.I.z) Altre variazioni;

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale TAMOXIFENE EG.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo, relativamente al medicinale TAMOXIFENE EG, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033688019 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 033688021 - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: EG S.p.A. (codice fiscale 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6 - 20136 Milano (Italia).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09850

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gaviscon»

Estratto determina V&A n. 2513 del 2 dicembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale GAVISCON.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale GAVISCON, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024352039 - «500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 024352054 - «500 mg + 267 mg compresse masticabili gusto menta» 24 compresse in blister;

A.I.C. n. 024352066 - «500 mg + 267 mg compresse masticabili gusto menta» 36 compresse in blister;

A.I.C. n. 024352078 - «500 mg + 267 mg compresse masticabili gusto menta» 48 compresse in blister;

A.I.C. n. 024352080 - «500 mg + 267 mg compresse masticabili gusto menta» 40 compresse in contenitore per compresse;

A.I.C. n. 024352092 - «500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 024352104 - «500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» flacone da 300 ml;

A.I.C. n. 024352116 - «500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» flacone da 500 ml;

A.I.C. n. 024352128 - «500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» 12 bustine monodose da 10 ml;

A.I.C. n. 024352130 - «500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» 20 bustine monodose da 10 ml;

A.I.C. n. 024352142 - «500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» 24 bustine monodose da 10 ml;

A.I.C. n. 024352155 - «250 mg + 133,5 mg compresse masticabili gusto menta» 16 compresse;

A.I.C. n. 024352167 - «250 mg + 133,5 mg compresse masticabili gusto menta» 24 compresse;

A.I.C. n. 024352179 - «250 mg + 133,5 mg compresse masticabili gusto menta» 32 compresse;

A.I.C. n. 024352181 - «250 mg + 133,5 mg compresse masticabili gusto menta» 48 compresse;

A.I.C. n. 024352193 - «250 mg + 133,5 mg compressa masticabile gusto fragola» 16 compresse in blister;

A.I.C. n. 024352205 - «250 mg + 133,5 mg compressa masticabile gusto fragola» 24 compresse in blister;

A.I.C. n. 024352217 - «250 mg + 133,5 mg compressa masticabile gusto fragola» 32 compresse in blister;

A.I.C. n. 024352229 - «250 mg + 133,5 mg compressa masticabile gusto fragola» 48 compresse in blister;

A.I.C. n. 024352231 - «250 mg + 133,5 mg compressa masticabile gusto fragola» 16 compresse in contenitore con tappo a scatto;

A.I.C. n. 024352243 - «250 mg + 133,5 mg compressa masticabile gusto fragola» 20 compresse in contenitore con tappo a scatto.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited con sede legale e domicilio in Dansom Lane - HU8 7DS Hull (UK) (Gran Bretagna).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09851

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trimeton»

Estratto determina V&A n. 2506 del 2 dicembre 2014

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza;

C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale TRIMETON.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale TRIMETON, nelle forme e confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 006152021 - «10 mg/1 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l. (codice fiscale 00422760587) con sede legale e domicilio fiscale in via Vitorchiano, 151 - 00189 Roma (Italia).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09852

MINISTERO DELL'INTERNO

Determinazione della sanzione al Comune di Assago per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011, a seguito di accertamento successivo.

Si comunica che in data 12 dicembre 2014 è stato emanato il decreto del Direttore centrale della finanza locale concernente la determinazione della sanzione al comune di Assago per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011, a seguito di accertamento successivo.

Il testo del decreto è pubblicato integralmente sul sito del Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, http://finanzalocale.interno.it/circ/dec38-14.html

14A09751

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 56 del 1° dicembre 2014

Il commissario straordinario delegato ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, 91 in relazione agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Toscana del 3 novembre 2010, rende noto:

che con propria ordinanza n. 56 del 1° dicembre 2014 ha provveduto alla certificazione di estrema urgenza degli interventi di propria competenza, ai sensi dell'art. 9 decreto-legge 133/2014 conv. in legge 164/2014.

che l'ordinanza è disponibile sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana n. 59 del 3 dicembre 2014 parte prima, sul sito internet della protezione civile, tramite il percorso http://www.regione.toscana.it/protezionecivile/materiali/interventi-straordinari-e-di-emergenza

14A09739

Approvazione dell'ordinanza n. 58 del 4 dicembre 2014

Il Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 548 legge 24/12/2011 n. 228 in relazione agli eventi che hanno colpito il territorio della Regione Toscana ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena rende noto:

che con propria ordinanza n. 58 del 4/12/2014 ha provveduto a certificare l'estrema urgenza, ai sensi dell'art. 9 del d.l. 133/2014, degli interventi e a rimodulare il Piano degli interventi;

che l'ordinanza è disponibile nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 60 del 10/12/2014 parte prima, nel sito internet della protezione civile, tramite il percorso http://www.regione.toscana.it/protezionecivile/materiali/, e nel sito internet della Regione Toscana, tramite il percorso http://web.rete.toscana.it/attinew/.

14A09802

Approvazione delle ordinanze n. 54 e n. 55 del 28 novembre 2014

Il Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 548 legge 24/12/2011 n. 228 per gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Toscana ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena rende noto

che con propria ordinanza n. 54 del 28/11/2014 su richiesta dei Comuni competenti, ha concesso a favore di alcuni beneficiari dei contributi per i beni immobili distrutti o danneggiati una proroga del termine per la rendicontazione al 30 giugno 2015;

che con propria ordinanza n. 55 del 28/11/2014 ha stabilito che i soggetti beneficiari dei contributi di cui alle ordinanze n. 9/2013, n. 21/2013 e 25/2013 possano presentare la rendicontazione delle spese entro il 31 marzo 2015;

che le suddette ordinanze sono disponibili nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 59 del 3/12/2014 parte prima, nel sito internet della Regione Toscana, tramite il percorso www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza (art. 42 d.lgs. 14/03/2013 n. 33).

14A09803

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-296) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00